



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

BOZZA

**PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA**

2021-2023

(AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2021)

SOMMARIO

SEZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. INTRODUZIONE

1.1. FINALITÀ

1.2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.3. DESTINATARI

1.4. COORDINAMENTO TRA IL PTPCT ED IL PIANO DELLA PERFORMANCE

2. OBIETTIVI ED ATTORI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2.1. GLI OBIETTIVI

2.2. GLI ATTORI

2.2.1. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (R.P.C.T.)

2.2.2. LA STRUTTURA DI SUPPORTO AL R.P.C.T

2.2.3. I DIRIGENTI

2.2.4. L'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD)

2.2.5. L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

2.2.6. L'ORGANO DI INDIRIZZO

2.2.7. I TITOLARI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E DEGLI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

2.2.8. IL PERSONALE

2.2.9. GLI STAKEHOLDERS

2.2.10. IL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (R.A.S.A.)

2.2.11. GLI ENTI VIGILATI E LE SOCIETÀ IN HOUSE

3. LA REDAZIONE DEL PTPCT 2021-2023

- 3.1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
- 3.2. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO
- 3.3. INTRODUZIONE DELLA NUOVA METODOLOGIA DI MAPPATURA DEI PROCESSI E DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
- 3.4. PROCESSI MAPPATI E LIVELLO DI RISCHIO RILEVATO
- 4. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE
 - 4.1. IL CODICE DI COMPORTAMENTO
 - 4.2. LA ROTAZIONE DEL PERSONALE
 - 4.3. LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI ISTITUZIONALI ED EXTRAISTITUZIONALI
 - 4.4. LA VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
 - 4.5. LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – PANTOUFLAGE
 - 4.6. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA UNA SEGNALAZIONE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)
 - 4.7. LA FORMAZIONE
 - 4.8. PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI
 - 4.9. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE
 - 4.10. MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI
 - 4.11. MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI ESTERNI
 - 4.12. ISTITUZIONE DI COMMISSIONI, COMITATI ED ALTRI ORGANISMI
 - 4.13. TRACCIABILITÀ DEI RISULTATI DELLE RIUNIONI
 - 4.14. LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA
 - 4.14.1. LA VIGILANZA SULL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
 - 4.14.2. LA VIGILANZA SUGLI ENTI PARCO

4.14.3. LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALI

4.14.4. LA VIGILANZA SUI CONSORZI DI REGOLAZIONE DEI LAGHI

5. LE MISURE PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2021-2023

6. GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI SENSI DELLA L. 190/2012

SEZIONE TRASPARENZA

1. L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI TRASPARENZA

2. L'ACCESSO COME STRUMENTO DI TRASPARENZA

3. TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO DEL MINISTERO

4. AGGIORNAMENTO DEL DECRETO TRASPARENZA E IL MONITORAGGIO DELL'AGENDA TRASPARENTE

5. IL REGOLAMENTO SULLE PUBBLICAZIONI

6. IL MONITORAGGIO DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

7. IL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO E L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)

ALLEGATI AL PTPCT 2021-2023

SEZIONE
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

1. Introduzione

La progettazione del PTPCT 2021-2023 muove in primo luogo dalle indicazioni contenute nel PNA 2019 e dal quadro normativo vigente (come noto originato dalla l. 190/2012, più volte modificata e integrata, in particolare dal d.lgs. 97/2016), nonché dalle Linee guida, dagli Orientamenti e dagli altri interventi di cosiddetta *soft law* dell'ANAC.

Assunto, dunque, il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, quale atto di indirizzo generale, il RPCT del MATTM, ai fini della predisposizione del PTPCT 2021-2023, ha posto in essere le seguenti azioni:

- acquisizione dalle strutture del Ministero di informazioni, dati, notizie e aggiornamenti necessari per la redazione del documento;
- elaborazione della prima bozza del documento;
- condivisione della stessa con l'organo di indirizzo e l'OIV;
- pubblicazione della bozza del documento sul sito istituzionale e avvio di una fase di consultazione pubblica;
- valutazione degli esiti della consultazione;
- trasmissione del progetto definitivo del Piano all'organo di indirizzo per la sua adozione;
- pubblicazione del Piano nel sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto-sezione "*Altri contenuti – Corruzione*";
- informativa sull'adozione del Piano a tutte le strutture ministeriali nonché a tutto il personale in servizio presso il Ministero.

Il Piano sarà, inoltre, trasmesso all'ANAC, secondo la previsione normativa di cui all'art. 1, c. 8, l. 190/2012, come modificato dal d.lgs. 97/2016.

1.1. Finalità

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (d'ora in poi Piano o PTPCT) adottato in conformità al quadro normativo riportato di seguito è, in primo luogo, orientato alla prevenzione amministrativa del rischio corruttivo, oltre ad essere finalizzato alla prevenzione della corruzione intesa, come indicato dall'A.N.A.C., nella sua accezione più ampia di "*maladministration*", ovvero quale assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Il presente Piano, quindi, si propone di favorire la prevenzione della corruzione oltre che il regolare e corretto andamento dell'azione amministrativa, in piena aderenza ai principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità, nonché in conformità ai principi di legalità, trasparenza e correttezza della gestione amministrativa.

Inoltre, il Piano, in attuazione del Decreto legislativo n. 97/2016, includendo l'attuazione della trasparenza in un'apposita sezione, si propone anche di favorire l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente, individuando i responsabili per la trasparenza e, in particolare, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Il presente Piano mira, in particolare, a pianificare e attuare adeguate misure di prevenzione della corruzione, con l'intento finale di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche in generale e di realizzare in maniera più efficace il perseguimento dell'interesse pubblico ed il soddisfacimento dei bisogni della collettività, in un'ottica di amministrazione a servizio del cittadino. Nel perseguire le finalità descritte, con il presente Piano si intende anche favorire e promuovere, infatti, la nuova cultura di "amministrazione aperta", intesa come amministrazione impegnata concretamente in termini di promozione della trasparenza, di sostegno alla partecipazione civica, di lotta alla corruzione.

Tanto premesso, si evidenzia come il precedente PTPCT 2020-2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) sia stato adottato con D.M. n. 24 del 31 gennaio 2020.

Il presente aggiornamento per l'anno 2021 è dedicato all'introduzione della nuova metodologia di mappatura dei processi a rischio corruttivo e di valutazione del rischio, in ossequio a quanto previsto nel PNA 2019.

Trattandosi di un aggiornamento, rimangono vigenti ed operativi anche i precedenti documenti di programmazione laddove non espressamente dichiarati come superati, anche qualora non ne venga fatto un esplicito richiamo.

L'Aggiornamento per l'anno 2021, nella sua dimensione di strumento programmatico, recepisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza definiti dall'organo di indirizzo e si propone di dare continuità alle iniziative che sono già state intraprese dal Ministro e dal Governo sul versante legislativo.

Occorre richiamare l'attenzione sulla circostanza che il presente Aggiornamento sia stato redatto a valle del processo di riorganizzazione complessiva che ha interessato tutte le Strutture ministeriali.

Tuttavia, il presente Piano dovrà essere ulteriormente aggiornato alla luce della trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela nel territorio e del mare nel Ministero della transizione ecologica, disposta con decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021.

Più specificamente, il suddetto decreto oltre ad aver ridenominato il MATTM ha disposto il trasferimento di alcune delle funzioni del Ministero dello sviluppo economico al nuovo Ministero della transizione ecologica (MiTE), con conseguente trasferimento delle correlate risorse umane, finanziarie e strumentali.

In particolare, la dotazione organica del personale dirigenziale del MiTE è individuata in 13 posizioni di prima fascia e 67 di seconda fascia e le risorse umane da trasferire saranno quelle provenienti dalla Direzione generale

per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e dalla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico.

Per attuare la riorganizzazione è, inoltre, prevista l'adozione di un decreto del Presidente del consiglio dei ministri entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge n. 22/2021.

1.2. Quadro normativo di riferimento

Il presente PTPCT., di aggiornamento per l'anno 2021, viene adottato in conformità agli indirizzi forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il Piano Nazionale Anticorruzione, P.N.A. 2019, adottato con Delibera 1064 del 13/11/2019.

Lo stesso è definito ai sensi:

- della Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- del Decreto legislativo n° 39/2013, recante “disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni”;
- del Decreto legislativo n° 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- del nuovo “Codice dei contratti pubblici”, di cui al Decreto legislativo n° 50/2016 e ss.mm.ii;
- del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- della Legge n° 179/2017, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” che ha rivisto la disciplina del “whistleblowing”.

1.3. Destinatari

Il presente P.T.P.C.T. si rivolge a tutti coloro che prestano servizio per il MiTE, siano essi dipendenti pubblici o soggetti aventi comunque un rapporto di lavoro con il Ministero, nonché a tutti i componenti di Commissioni, Comitati o Organismi comunque denominati, a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico nonché agli stakeholder interni ed esterni.

1.4. Coordinamento tra il Ptpct ed il Piano della performance

Il Piano della performance del MiTE individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e valutazione della performance dell'Amministrazione. Esso contiene, inoltre, gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale con i relativi indicatori.

Per il triennio 2021-2023, si intende portare avanti la connessione tra il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Ciclo della performance, inserendo i processi e le attività programmate per l'attuazione del presente Piano triennale come obiettivi e indicatori per la prevenzione della corruzione.

Il raccordo tra il Piano della Performance e il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione è stato assicurato attraverso

- la previsione di Obiettivi triennali trasversali per entrambi i Dipartimenti denominati:
 - **“Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza alla luce della nuova riorganizzazione del MATTM”**, misurato in termini di “Livello di completezza, aggiornamento, apertura della sottosezione “Consulenti e Collaboratori” di Amministrazione Trasparente”, “Rilievi “non risolti” in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza” e “Livello di adozione dell’Agenda Trasparente”;
 - **“Incrementare l’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione alla luce della nuova riorganizzazione del MATTM”** misurato in termini di “Rilievi “non risolti” in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di anticorruzione”, “Livello di attuazione del PTPCT”, “Tempestività dell’evasione delle richieste di accesso civico, generalizzato e documentale”, “Completezza della mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPC dell’anno successivo (t+1)”;
- l’introduzione di un obiettivo comune a tutte le Direzioni Generali denominato **“Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e incrementare l’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione alla luce della nuova riorganizzazione del MATTM”**;
- l’introduzione di un obiettivo di miglioramento comune a tutte le Divisioni I delle Direzioni Generali, aventi competenze di coordinamento in materia di trasparenza e anticorruzione trasversale, denominato **“Coordinare l’implementazione e l’aggiornamento delle misure di cui al PTPCT 2021-2023”**. L’obiettivo è quello di coordinare l’implementazione e l’aggiornamento da parte della Direzione generale delle misure di prevenzione della corruzione (mappatura dei processi e analisi delle aree di rischio) e di trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso agli atti), di cui al PTPCT 2021-2023, nell’ambito delle nuove competenze istituzionali assegnate, a seguito della riorganizzazione ministeriale, alla Direzione

Generale e alle Divisioni. L'indicatore di risultato finale è rappresentato dai rilievi "non risolti" in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e di trasparenza da parte della DG.

2. Obiettivi ed attori nella strategia di prevenzione della corruzione

2.1. Gli Obiettivi

Il presente PTPCT è stato redatto in un contesto amministrativo caratterizzato da un recentissimo processo riorganizzativo che ha interessato l'intero Ministero.

Atteso quanto sopra, il presente aggiornamento dà conto dell'attività di monitoraggio e di stimolo effettuata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) al fine della realizzazione di una nuova mappatura complessiva dei processi a rischio corruttivo, necessaria proprio alla luce del nuovo riparto interno di competenze tra le strutture ministeriali conseguente al processo riorganizzativo.

In linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, il presente aggiornamento contiene le azioni strategiche e programmatiche in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, che costituiscono anche il contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico – gestionale del Ministero.

In questo quadro rimane essenziale lo stretto coordinamento fra il ciclo di bilancio (programmazione economico-finanziaria) e il ciclo della performance (programmazione strategico-operativa e controllo di gestione), sia organizzativa (articolo 8 del D.lgs. n. 150/2009) che individuale (articolo 9 del D.lgs. n. 150/2009), come rafforzato dalle disposizioni contenute nell'articolo 44 del D.lgs. n. 33/2013.

Questo approccio trova fondamento nel contesto normativo di riferimento: la Legge n. 190/2012 e il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che richiedono coerenza tra le misure anticorruzione e il perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività amministrativa, attraverso l'inserimento nel Piano della performance di azioni di prevenzione e mitigazione del rischio individuate dall'analisi dei processi operativi.

L'aggiornamento per l'anno 2021, nella sua dimensione di strumento programmatico, recepisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza definiti dall'organo di indirizzo e si propone di dare continuità alle iniziative che sono già state intraprese dal Ministro e dal Governo sul versante legislativo.

Con la Direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2021 (approvata con DM 25 gennaio 2021, n. 37), sono stati individuati, tra l'altro, i seguenti obiettivi strategico-operativi:

Materia: Trasparenza

Denominazione dell'obiettivo:
Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza alla luce della nuova riorganizzazione del MATM.

Descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo, a seguito della riorganizzazione del MATTM, ha lo scopo di rafforzare il presidio sul rispetto degli obblighi di trasparenza mediante l'attivazione e il monitoraggio di processi idonei, coerentemente con il PTPCT 2021-2023.

Azioni:

- migliorare la tempestività per la risoluzione di eventuali rilievi mossi dagli organi competenti (RPCT, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di trasparenza;
- migliorare il livello di completezza, aggiornamento, apertura della sottosezione "Consulenti e Collaboratori" di Amministrazione Trasparente ;
- migliorare il livello di completezza, aggiornamento, apertura della sottosezione "Attività e procedimenti" di Amministrazione Trasparente;
- migliorare il livello di adozione dell'Agenda Trasparente da parte delle strutture Dipartimentali.

Materia: Anticorruzione**Denominazione dell'obiettivo:**

Incrementare l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione alla luce della nuova riorganizzazione del MATTM.

Descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo, a seguito della riorganizzazione del MATTM, ha lo scopo di rafforzare il presidio delle misure di prevenzione della corruzione, coerentemente con il PTPCT 2021-2023.

Azioni:

- migliorare la tempestività per la risoluzione di eventuali rilievi mossi dagli organi competenti (RPCT, OIV, ANAC) in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di anticorruzione;
- migliorare il livello di attuazione del PTPCT;
- migliorare la tempestività per l'evasione delle richieste di accesso civico generalizzato e documentale;
- migliorare la completezza della mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo ai fini del PTPCT dell'anno successivo.

Inoltre, continua ad essere prioritario, per il Ministero, promuovere le seguenti azioni:

- a. migliorare, in generale, i livelli di trasparenza;
- b. incrementare l'efficacia dell'azione di monitoraggio di ciascuna articolazione ministeriale in materia di anticorruzione e trasparenza, in modo da far emergere e contrastare eventuali fenomeni patologici;
- c. organizzare la giornata della trasparenza;
- d. predisporre un'efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite;
- e. rafforzare la correttezza e la trasparenza dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture;
- d. approfondire ulteriormente le attività inerenti il *pantouflage*, con riferimento ai rapporti dell'Amministrazione non solo con le aziende erogatrici di servizi, beni e forniture (appalti ed affidamenti);
- e. rafforzare il monitoraggio sui conflitti di interesse. Merita particolare attenzione il tema del monitoraggio periodico e l'introduzione di specifiche clausole nella nomina di consulenti esterni,

ponendo in atto iniziative per individuare modalità di verifica sulla effettiva rispondenza agli obblighi di legge;

- f. rafforzare le procedure per la verifica delle dichiarazioni riguardanti inconfiribilità e incompatibilità nella assegnazione di incarichi, come previsto dall'ANAC;
- g. promuovere la rotazione ordinaria degli incarichi nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- h. divulgare ai dipendenti e assimilati l'esistenza di un sistema informatico di gestione delle segnalazioni ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. n. 115/2001 (cd. *whistleblowing*).

È del tutto evidente come, a seguito della crisi economica ingenerata dalla pandemia ancora in corso, il MiTE ricopra nell'attuale momento storico, un ruolo centrale nel rilancio del sistema produttivo nazionale in materia di transizione ecologica, grazie alle cospicue risorse che saranno assegnate con il Programma europeo "Next Generation UE".

Tale incremento di risorse gestite dal Ministero renderà, naturalmente, necessario un rafforzamento degli strumenti di prevenzione dei rischi corruttivi, anche di quelli non aventi necessariamente risvolti di carattere penale, ma comunque potenzialmente idonei ad influire negativamente sul corretto esercizio delle funzioni amministrative e sulla ottimale attuazione degli interventi di promozione del rilancio economico del Paese.

Anche alla luce di tale nuovo contesto, le azioni declinate nel presente Piano (in linea con i predetti obiettivi strategici) saranno in particolare quelle di:

- rafforzare l'informatizzazione del flusso informativo interno per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- rafforzare l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;
- incremento e monitoraggio sulla qualità della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, a tutti i livelli.

2.2. Gli Attori

Il sistema di prevenzione della corruzione del Ministero si basa sull'azione sinergica di una pluralità di attori, con ruoli, responsabilità e competenze diversificati. I paragrafi che seguono sono dedicati proprio ai soggetti a diverso titolo coinvolti nelle attività di prevenzione della corruzione.

2.2.1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.)

Il PNA 2019, approvato con deliberazione ANAC 13 novembre 2019, n. 1064, prevede che venga unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile per la

Trasparenza, al fine di rafforzarne il ruolo, in conformità alle nuove disposizioni normative in materia di trasparenza introdotte con il D.lgs. 97/2016 e alle conseguenti modifiche al D.lgs. 33/2013 in base alle quali è stata prevista anche l'eliminazione della predisposizione di un autonomo Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Con Decreto ministeriale 8 gennaio 2020, n. 4, la dott.ssa Maria Carmela Giarratano, dirigente di prima fascia dei ruoli MiTE, è stata nominata Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Ministero.

Le norme che disciplinano poteri e funzioni dell'RPCT sono la Legge 6 novembre 2012, n. 190, così come modificata dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il RPCT vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano; si ricorda, in proposito, che, riguardo alle attività ed alle aree di rischio individuate nel PTPCT e relative misure di contrasto del rischio corruttivo, sussistono obblighi di informazione nei confronti del RPCT. In particolare, l'art. 16, co. 1 ter, D.lgs. 165/2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a “ ... *fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione ...* ” e l'art. 8, DPR 16 aprile 2013, n. 62, stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a “ ... *rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione ...* ”. Qualora il RPCT rilevi “disfunzioni” inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede a segnalarle all'organo di indirizzo e all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), indicando agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

La Legge 190/2012 e il D.lgs. 33/2013 attribuiscono alla figura del RPCT la titolarità di diversi compiti e poteri, recentemente oggetto di interpretazione da parte dell'ANAC nel PNA 2019. In particolare emerge che, il medesimo:

- elabora una relazione (con periodicità annuale) recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito *web* dell'Amministrazione e trasmessa all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e all'organo di indirizzo politico.
- elabora il PTPCT e lo sottopone all'organo di indirizzo politico per la conseguente adozione;
- vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;

- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano, proponendo le opportune modifiche qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- segnala le "disfunzioni" inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruttivo;
- verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione;
- indica i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza agli uffici competenti per l'esercizio dell'azione disciplinare;
- espleta le funzioni di responsabile della trasparenza;
- su istanza di parte, riesamina la richiesta di accesso civico;
- effettua la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43 comma 5 del d.lgs. n. 33/2013 nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- diffonde la conoscenza del Codice di comportamento nell'Amministrazione;
- esegue un monitoraggio annuale sullo stato di attuazione del Codice di comportamento e pubblica sul sito istituzionale e comunica all'ANAC i risultati del monitoraggio;
- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del D.lgs. 39/2013, con funzioni proprie di intervento (anche sanzionatorio) e di segnalazione delle violazioni all'ANAC.

A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità ha precisato che spetta al RPCT "*... avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 del D.lgs. 39/2013 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPCT è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPCT irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui alla predetta norma. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza ...*".

A fronte di tali compiti, la Legge 190/2012 prevede nei confronti del RPCT anche una serie di responsabilità:

- l'art. 1, co. 12, stabilisce che in caso di commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 165/2001, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della Pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto il Piano prima della commissione del fatto e di aver provveduto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso;
- l'art. 1, co. 14, stabilisce che in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il RPCT risponde ai sensi del predetto articolo 21 nonché sul piano disciplinare per omesso controllo, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. Ne consegue che in caso di ripetute violazioni del PTPCT la prova liberatoria per il RPCT consisterà nella dimostrazione di avere comunicato agli uffici le misure da adottare con le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano, con conseguente trasferimento in capo ai dirigenti della responsabilità per la mancata attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo;
- in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, resta immutata a carico del RPCT la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione (art. 1, co. 12), salvo che, nuovamente, venga fornita la prova di avere predisposto prima della commissione del fatto un PTPCT provvisto di misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

Il quadro normativo rilevante è, dunque, il seguente:

- l'art. 1, co. 9, lett. c) Legge 190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPCT, stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT;
- l'art. 16, co. 1, lett. l) ter, D.lgs. 165/2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
- l'art. 8 DPR 62/2013 stabilisce che i dipendenti dell'Amministrazione sono tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione.

Nelle modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura, affiancando con maggiore decisione il ruolo dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPCT, sono responsabili dell'attuazione concreta delle misure di prevenzione. Lo stesso D.lgs. 165/2001 individua tra i compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione, fornendo

anche informazioni necessarie per l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio (art. 16, co. 1 lett. 1-bis), 1-ter) e 1-quater).

Il D.lgs. n. 97/2016 persegue anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di *performance organizzativa* e l'attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso si prevede, da un lato, la facoltà all'OIV di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza e, dall'altro, che la relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell'attività svolta (da pubblicare nel sito *web* istituzionale), venga trasmessa all'OIV, oltre che all'organo di indirizzo politico.

Il Responsabile svolge un rilevante ruolo propulsivo e di monitoraggio nell'ambito del sistema di prevenzione della corruzione, con l'ausilio comunque di tutte le strutture e del personale del Ministero, compatibilmente con i ruoli e i compiti da ciascuno svolti e nell'ambito delle rispettive responsabilità.

I dirigenti, in particolare, sono chiamati a vigilare sul rispetto delle prescrizioni del presente Piano e degli obblighi sanciti dai regolamenti di disciplina, dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti e dal codice di comportamento del Ministero. In caso di loro violazione gli stessi sono tenuti ad attivare i poteri disciplinari e di segnalazione all'Autorità giudiziaria o contabile competente.

Tutti i dirigenti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, di iniziativa o su sua richiesta.

I dipendenti sono, altresì, tenuti ad assicurare la propria collaborazione al Responsabile e a segnalare – impregiudicato l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria - eventuali situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui siano venuti a conoscenza ovvero, laddove svolgano attività ad alto rischio di corruzione, a riferire tempestivamente al proprio dirigente in merito ad ogni eventuale anomalia riscontrata e sul rispetto dei tempi procedurali.

Anche i collaboratori esterni a qualsiasi titolo del Ministero sono tenuti al rispetto di quanto prescritto nel presente Piano e nel codice di comportamento nonché a segnalare le eventuali situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza.

Nel 2020 è stata condotta da parte dell'RPCT un'opera di sensibilizzazione volta a garantire il costante aggiornamento dei dati presenti nella sezione "Amministrazione trasparente", così come il rispetto delle disposizioni in materia di accessibilità dei dati pubblicati.

È stata, inoltre, sviluppata la prevista interazione con l'Organismo indipendente di valutazione, nell'ottica dell'integrazione tra le materie della *performance* e della prevenzione della corruzione e trasparenza.


2.2.2. La Struttura di supporto al R.P.C.T

Nello svolgimento dell'incarico, il RPCT si avvale della Divisione VI – Ufficio legale, trasparenza, comunicazione, vigilanza della Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione (I.P.P.), tra le cui funzioni è posta anche quella di supporto al RPCT, ai sensi del D.M. 363 del 24/12/2019.

Il RPCT si avvale, inoltre, di una rete di referenti individuati nei Capi Dipartimento e nei Direttori Generali delle otto Direzioni generali in cui si articola il Ministero alla luce del nuovo assetto organizzativo. In tale ambito, il Gabinetto e gli Uffici di diretta collaborazione si avvalgono del Referente anticorruzione della Direzione generale I.P.P., al quale assicurano ogni necessario supporto istruttorio, per il tramite di uno o più funzionari individuati dal Capo di Gabinetto nell'ambito dei medesimi Uffici di diretta collaborazione.

È, inoltre, prevista la possibilità di costituzione di un Gruppo di lavoro di supporto istruttorio al RPCT in riferimento alle attività di aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT).

Si riporta, di seguito, lo schema organizzativo delle strutture di supporto del RPCT, per come risulterà all'esito della riorganizzazione da attuare ai sensi del decreto-legge n. 22/2021.



2.2.3. I dirigenti

I Dirigenti, in sinergia con il RPCT, partecipano al processo della gestione del rischio, assicurano l'osservanza del Codice di comportamento, segnalando eventuali comportamenti aventi rilevanza disciplinare all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), curano la rotazione del personale (sia quella ordinaria che quella straordinaria) ed attuano quanto contenuto nel PTPCT.

In particolare, nell'impianto di gestione del rischio, il dirigente riveste il ruolo di risk owner, ossia ha la responsabilità ultima dei rischi attinenti le proprie aree di competenza e quindi dell'efficacia e dell'efficienza della loro gestione, anche con riguardo alle misure adottate.

2.2.4. L'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD)

L'UPD riveste un ruolo di rilievo nell'economia dell'azione di prevenzione della corruzione.

Ad esso è affidato il compito di:

- vigilare, ai sensi dell'art. 54, c. 6 d.lgs. 165/2001 sull'applicazione del Codice di cui al DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Amministrazione;
- curare i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55-bis d.lgs. 165/2001);
- provvedere alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. 3/1957; art.1, c. 3 l. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
- aggiornare l'RPCT su eventuali segnalazioni, procedimenti disciplinari o ulteriori misure irrogate;
- assicurare le garanzie di cui all'art. 54-bis d.lgs. 165/2001 in relazione alle segnalazioni di illecito;
- operare in raccordo con il RPCT, anche fornendo le informazioni necessarie ai fini della elaborazione della relazione annuale a cura del Responsabile.

2.2.5. L'Organismo Indipendente di Valutazione

Un ruolo fondamentale nel sistema di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza è svolto dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), al quale il D.lgs. 97/2016 ha attribuito nuovi poteri.

In particolare, l'articolo 1, comma 8-bis, della Legge n. 190/2012 stabilisce che *“L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo*

medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.”.

Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è, infatti, necessario che il Piano sia coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'Amministrazione.

Tale legame, inoltre, è rafforzato dalle disposizioni contenute nell'articolo 44 del d.lgs. 33/2013 in cui si prevede, in primo luogo, che l'OIV ed altri soggetti deputati alla valutazione verifichino la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance e valutino l'adeguatezza dei relativi indicatori; in secondo luogo, che le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di pubblicazione siano utilizzati sempre dagli OIV ai fini della misurazione e valutazione delle *performance* sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

L'O.I.V. ha tra i propri compiti anche quello di riferire all' ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'O.I.V. del Ministero è costituito in struttura collegiale formata da un Presidente e da due componenti, che durano in carica tre anni. Con DM 2 giugno 2020 n. 117 è stato nominato il Presidente, mentre i componenti sono stati nominati con Decreti del Ministro 15 maggio 2019, n. 133 e 10 dicembre 2020, n. 253.

2.2.6. L'organo di indirizzo

L'organo di indirizzo politico ha un ruolo proattivo nel sistema di prevenzione della corruzione, nei termini definiti dalla normativa di settore, di seguito delineati.

Il quadro normativo di riferimento definisce il rapporto tra Ministro e RPCT in termini di integrazione funzionale dei vicendevoli compiti e poteri. In particolare:

- l'art. 1, co. 8, Legge 190/2012 stabilisce che l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPCT e per la verifica sulla sua attuazione e idoneità, con conseguente potere di proporre le necessarie modifiche allo stesso Piano;
- l'art. 1, co. 14, Legge 190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito *web* istituzionale. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta;

- l'art. 1, co. 7, Legge 190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione. Al fine di garantire che il RPCT abbia adeguati poteri in grado di svolgere con effettività i propri compiti, la medesima disposizione stabilisce che l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Per tali finalità, si evidenzia che la nuova struttura organizzativa del Ministero ha previsto presso l'articolazione di ciascun Capo Dipartimento un apposito ufficio di livello dirigenziale non generale, al quale risultano attribuiti, tra gli altri, specifici compiti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2.2.7. I titolari degli uffici di diretta collaborazione e di incarichi amministrativi di vertice

Il PNA 2019 ha riservato particolare attenzione alla necessità che i titolari degli uffici di diretta collaborazione ed i titolari degli incarichi amministrativi di vertice assicurino un pieno coinvolgimento e la partecipazione nel processo di elaborazione del Piano (si fa rinvio, sul punto, a quanto previsto nel medesimo PNA 2019).

2.2.8. Il personale

Uno strumento di definizione generale della strategia di prevenzione necessariamente fonda la propria efficacia sull'apporto partecipativo di tutti i soggetti che a vario titolo prestano attività lavorativa a favore della struttura. Si fa in particolare riferimento a tutto il personale del Ministero (dirigenti e non dirigenti) e a tutti i soggetti delle cui prestazioni il Ministero si avvale, compresi coloro che prestano servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nonché i consulenti e i collaboratori, i componenti dei Comitati, delle Commissioni e degli Organismi di supporto strumentali ai compiti istituzionali del Ministero.

Di particolare importanza risulta il coinvolgimento degli addetti alle aree in cui si collocano i processi risultati a maggior rischio di corruzione e, in tal senso, gli stessi sono chiamati a collaborare alla corretta attuazione delle misure preventive individuate nel presente PTPCT secondo le direttive del proprio Responsabile, proponendo, altresì, a fronte dell'esperienza maturata nell'esercizio delle mansioni, ogni utile accorgimento ritenuto funzionale alla costituzione di adeguati presidi, tenuto conto delle specificità di ciascun processo a rischio.

2.2.9. Gli stakeholders

Al fine di migliorare la strategia complessiva in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, inoltre, si intende assicurare anche il più ampio coinvolgimento degli *stakeholders* esterni. La peculiarità e

l'ampiezza delle funzioni svolte dal Ministero si riflette inevitabilmente sul rapporto con gli *stakeholders*, che già da tempo sono coinvolti attivamente nello svolgimento delle stesse.


L'analisi del contesto esterno rappresenta una importante fase del processo di gestione del rischio. In tal senso, appare opportuna la ricerca, raccolta e valutazione delle informazioni relative all'ambiente di riferimento dell'attività del Ministero, in termini di dinamiche territoriali, caratteristiche socio-economiche, dati sulla criminalità e sicurezza nel territorio, nonché relazioni con gli *stakeholders* che entrano in contatto con l'Amministrazione nello svolgimento delle propria attività al fine di identificare gli elementi che possono influenzare l'attività amministrativa in termini di esposizione al rischio corruttivo.

Esaminati tali dati, si procede ad una identificazione degli *stakeholders* di riferimento dell'Amministrazione. In particolare, il Ministero nella sua azione interagisce con soggetti sia pubblici che privati.

In proposito sono necessarie costanti attività di sensibilizzazione del personale sui temi della prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza e dell'integrità amministrativa e modalità costanti di consultazione con i principali *stakeholder* nei settori di competenza del Ministero nelle materie in esame, al fine di individuare criticità ed ambiti prioritari di intervento.

È, peraltro, utile ricordare che l'attività di rappresentanza di interessi – svolta con modalità trasparenti e che garantiscano la *par condicio* - è fondamentale per portare a conoscenza dei decisori pubblici una serie di informazioni sostanziali, le caratteristiche e le difficoltà di un settore e la rilevanza di problemi specifici. L'attività di ricerca e informazione degli *stakeholder* assume un ruolo utile per coloro che sono chiamati ad affrontare compiti di natura legislativa e di governo, riducendo notevolmente il rischio di interventi normativi o amministrativi non coerenti con le finalità pubbliche attese. Allo stesso tempo, per il perseguimento di finalità pubbliche, l'attività di rappresentanza e partecipazione degli interessi privati deve essere svolta in un contesto di trasparenza e responsabilità. In ragione delle molteplici articolazioni e dell'ampia gamma di gruppi e organizzazioni che, rappresentando interessi specifici, entrando in relazione con il Ministero, sin dal 2018, con DM 1° agosto 2018, n.257 (cd. Decreto trasparenza), è stata introdotta l'Agenda Trasparente, quale strumento di mappatura degli incontri tra “i decisori pubblici interni al Ministero” e i “portatori di interessi” così come definiti all'interno del medesimo decreto.

Il prospetto che segue, inserito anche nel Piano della Performance 2021-2023, da una rappresentazione grafica degli *stakeholder* con cui il Ministero entra in contatto.



2.2.10. Il Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (R.A.S.A.)

Il R.A.S.A. attende a tutti gli adempimenti necessari per la più puntuale attuazione delle disposizioni normative in materia di Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (A.U.S.A.). In particolare, il RASA è incaricato della

compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto-Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

2.2.11. Gli enti vigilati e le società in house

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), istituito dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, di cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale nell'esercizio delle attribuzioni impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali e per lo svolgimento delle "attività tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale" come previsto dal Regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 97 del 2019).

L'istituto svolge, più specificamente, attività di ricerca e sperimentazione, attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione, attività di consulenza strategica, assistenza tecnica e scientifica, nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione in materia ambientale – con riferimento, tra l'altro, alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre, ai rischi associati all'uso delle biotecnologie, alla gestione sostenibile del territorio, incluse le aree agricole e forestali, e dei servizi ecosistemici – fornendo supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche al fine dell'attuazione di programmi e piani di protezione ambientale definiti a livello nazionale, comunitario e internazionale. Nell'esercizio delle descritte funzioni l'ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente che si esplica, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 14 del D.M. n. 123 del 2010.

Per effetto della sua natura giuridica di ente di ricerca di diritto pubblico, l'I.S.P.R.A. rientra nell'ambito delle pubbliche amministrazioni ed è, pertanto, autonomamente sottoposto a tutti gli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. L'I.S.P.R.A., pertanto, individua e nomina autonomamente il proprio Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed è tenuto ad adottare un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, per il quale il P.N.A. 2019 dell'A.N.A.C. costituisce atto di indirizzo.

In particolare, nella Convenzione Triennale, ex articolo 12, comma 4, del DM n. 123/2010, stipulata tra il MiTE e l'ISPRA per il triennio 2019-2021, è stato stabilito che l'Istituto debba redigere, tra gli altri atti, uno specifico

Rapporto annuale sull'andamento e sui risultati della Convenzione inserito nella Relazione Annuale Generale. Tale Rapporto deve contenere, inoltre, una specifica relazione in merito allo stato di attuazione delle vigenti normative in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, pubblicità ed integrità degli atti e dei dati.

La Sogesid S.p.A., ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del proprio Statuto societario, svolge – sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 503 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 – attività strumentali alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero della transizione ecologica (MiTE), e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) configurandosi, pertanto, come Società in house providing dei due Dicasteri, coerentemente con le disposizioni dettate dall'art. 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il suo capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il MiTE, che unitamente al MIT esercita sulla Sogesid S.p.A. le funzioni di indirizzo e controllo analogo, è legittimato a procedere all'affidamento diretto di attività alla medesima Società senza dover ricorrere alle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal decreto legislativo n. 50/2016.

La Società, peraltro, è chiamata a realizzare, per volontà del legislatore (D.P.C.M. del 30 Dicembre 2010) ed in base agli indirizzi del MiTE servizi di interesse generale aventi anche rilevanza economica, in quanto riconducibile ad interventi di preminente interesse nazionale con evidenti ricadute e impatti sulla collettività (sia in termini socio/sanitari che economici), afferenti a tematiche che richiedono un'azione diretta da parte del Governo centrale.

Le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto da parte del MiTE e del MIT sono disciplinate dal decreto interministeriale n. 144 del 17.04.2019, registrato alla Corte il 23 maggio 2019. In particolare, al fine dell'esercizio del “controllo analogo congiunto” si prevede la nomina di un apposito comitato composto da quattro rappresentanti dei due Ministeri e presieduto da un Consigliere della Corte dei Conti. È in corso l'aggiornamento di tale disciplina, anche alla luce delle interlocuzioni sul tema intervenute con l'Autorità nazionale anticorruzione.

Inoltre, Stante lo stretto e continuo rapporto di collaborazione tra l'amministrazione e la società sono stati e sono emanati diversi provvedimenti che ne regolano il funzionamento e i rapporti col Dicastero, anche in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante Codice dei contratti pubblici e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Primario strumento di disciplina della società in house in questione è la Direttiva del Ministro sull'attività che la “società Sogesid” è chiamata a svolgere per conto del Ministero approvata, per l'anno 2019, con D.M. 118 del 2 maggio 2019.

Inoltre, al fine della definizione del quadro di regole generali all'interno delle quali ricondurre gli affidamenti diretti per le attività di supporto tecnico-specialistico che le Direzioni Generali del Ministero effettuano in favore di Sogesid, è stata definita una Convenzione Quadro triennale, sottoscritta dai Capi dei Dipartimenti Dipent e Ditei in data 10.06.2020 e ammessa alla registrazione dalla Corte dei Conti il 25/06/2020 al n. 3046.

In particolare, l'articolo 16 della suddetta convenzione, rubricato "Disposizioni in materia di anticorruzione", stabilisce che: *"1. Le parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e della integrità e trasparenza degli atti. La Sogesid S.p.A. si impegna, in particolare, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, secondo un modello integrato con quello previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle Società partecipate dal predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze. 2. Ai dipendenti della Sogesid S.p.A. è esteso l'obbligo di rendere apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nonché di riservatezza nell'utilizzazione degli atti. Le verifiche delle predette dichiarazioni sono a cura della Società che provvederà a dare comunicazione al Ministero delle eventuali situazioni di conflitto riscontrate e all'adozione di tutte le misure necessarie per eliminarle."*

Sul tema del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, l'A.N.A.C., con la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", con particolare riferimento alle Società in house, ha affermato che, considerato il peculiare rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con dette società, queste ultime rientrano nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012.

Conseguentemente, la società "Sogesid s.p.a." deve ottemperare alle prescrizioni indicate nella predetta delibera A.N.A.C. in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, trasmettendo apposita attestazione sul rispetto delle suddette prescrizioni ai Ministeri che sulla stessa esercitano il controllo analogo, al fine della successiva effettuazione delle verifiche di rispettiva competenza.

Gli Enti Parco Nazionali, istituiti ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, che ne indica le finalità, svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai suddetti Enti si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70.

Con legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono stati, inoltre, istituiti:

- ai sensi dell'art.114, comma 10, il Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna;
- ai sensi dell'articolo 114, comma 14, i parchi minerari Tecnologico ed Archeologico delle Colline Metallifere grossetane ed il Parco Museo delle miniere dell'Amiata;
- ai sensi dell'articolo 115, il Parco geopaleontologico di Pietraraja.

Con la Legge 23 marzo 2001, n. 93, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, è stato istituito Parco Museo minerario delle miniere di Zolfo delle Marche.

L'attività di vigilanza dei Parchi minerari è rimessa, ai sensi dei rispettivi Statuti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e si esercita sugli atti di Bilancio e Regolamenti.

In considerazione della loro natura giuridica, gli Enti in questione sono autonomamente sottoposti a tutti gli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

I suddetti Parchi, pertanto, procedono all'individuazione ed alla nomina di un proprio Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e si dotano di un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione non sottoposto ad approvazione ministeriale e per il quale i P.N.A. 2016 e 2019 dell'A.N.A.C. e successivi aggiornamenti costituiscono atti di indirizzo.

Nell'ambito della vigilanza esercitata, comunque, vengono assicurate tutte le iniziative utili per sollecitare gli enti interessati all'adozione tempestiva delle misure necessarie a garantire il corretto andamento dell'azione amministrativa.

 Le Autorità di Bacino distrettuali, enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale, contabile e tecnico-scientifica, operanti in materia di difesa del suolo e tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, sono disciplinate dall'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tale disposizione, così come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale, che opera in conformità agli obiettivi della parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità

Con il decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ed entrato in vigore il 17 febbraio 2017, sono stati fissati gli indirizzi per rendere le Autorità di bacino distrettuali, già formalmente istituite, pienamente operative, in modo che potessero cominciare ad esercitare i compiti che l'articolo 63 assegna loro. Dall'entrata in vigore del D.M., risultano soppresse tutte le Autorità di bacino di cui alla precedente legge n. 183/1989.

Il D.M. chiarisce il forte ruolo di indirizzo e coordinamento (*ex ante*) e controllo e vigilanza (*ex post*) da parte del MiTE. Si tratta di un indirizzo tecnico e amministrativo che si esplica attraverso la presidenza dell'organo di indirizzo politico (Conferenza Istituzionale Permanente), la nomina dei Segretari Generali (D.P.C.M. su proposta del MiTE) e dei membri del collegio dei revisori dei conti e si esercita in generale prima dell'adozione degli atti da parte degli organi dell'Autorità, mediante la fissazione di indirizzi e linee guida per tutte le Autorità distrettuali e il coordinamento a scala nazionale. Il coordinamento si estende anche ai rapporti delle Autorità con gli organismi comunitari e internazionali. La vigilanza da parte del MiTE si esplica attraverso la firma da parte del Ministro dell'Ambiente delle delibere della Conferenza istituzionale permanente e l'approvazione specifica degli atti a valenza generale (piani e programmi, nonché principali atti organizzativi generali e bilanci preventivi e consuntivi).

Con D.P.C.M. 14 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 63, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, sono stati nominati i cinque nuovi Segretari Generali delle Autorità di bacino distrettuali.

Con cinque D.P.C.M., in data 4 aprile 2018, uno per ogni Distretto (Alpi Orientali, Fiume Po, Appennino Settentrionale, Appennino Centrale, Appennino Meridionale), emanati ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006, a firma del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta del Ministro dell'Ambiente (pubblicati sulla G.U.R.I. n. 135 del 13 giugno 2018), sono state disciplinate le modalità di trasferimento di personale, risorse strumentali e finanziarie alle Autorità di bacino distrettuali, sono state approvate le dotazioni organiche e stabilite, d'intesa con le regioni interessate, le sedi operative messe a disposizione dalle regioni stesse per i nuovi Enti.

Inoltre, sono stati approvati, con D.M. Ambiente n. 52 del 26 febbraio 2018 di concerto con il MEF - registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2018, n. 1-496 e pubblicato sulla G.U. n. 82 del 9 aprile 2018, gli Statuti delle 5 Autorità distrettuali. Come specificato negli Statuti sono organi delle nuove Autorità: la Conferenza Istituzionale Permanente, la Conferenza Operativa, il Segretario Generale, la Segreteria Tecnico-Operativa e il Collegio dei Revisori.

Con distinti decreti ministeriali del 29 marzo 2018 il Ministro dell'Ambiente, acquisite anche le designazioni del MEF, ha provveduto a nominare i Collegi dei Revisori delle cinque Autorità, per la durata di 3 anni.

Le Conferenze Istituzionali Permanenti, organi di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino distrettuali, sono presiedute dal Ministro dell'Ambiente o dal Sottosegretario di Stato delegato e sono composte dai Presidenti delle regioni e province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, dal Ministro delle Infrastrutture, dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio e dal MIBACT. Le Conferenze Istituzionali Permanenti (di seguito CIP), convocate ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 152/2006, provvedono, tra i loro compiti, ad adottare i piani di bacino distrettuali e i

relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico (PGA) di cui all'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Acque) e il piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), di cui all'art. 7 della direttiva 2007/60/CE. Nell'anno 2019 (sedute del 18/11 e del 20/12/2019) le CIP hanno deliberato l'adozione di atti propedeutici all'aggiornamento di tali piani, nonché l'adozione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, e di contabilità delle Autorità di bacino.

Nel corso dell'anno 2019 sono state formalmente costituite, con decreto del Ministro dell'Ambiente, le Conferenze Operative delle Autorità di bacino distrettuali, di cui al comma 9 dell'art. 63 del D. Lgs.152/2006, organi presieduti dal Segretario Generale e composti dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nelle CIP, che esprimono parere obbligatorio sugli atti di pianificazione e programmazione delle Autorità prima della deliberazione in CIP. Il MiTE partecipa a tali Conferenze con propri funzionari nominati rappresentanti.

La funzione di vigilanza del MiTE, nonché di indirizzo e coordinamento delle Autorità di bacino distrettuali, si è quindi ulteriormente rafforzata a seguito della piena operatività della nuova *governance* distrettuale, prevedendo altresì azioni volte ad un miglioramento nella implementazione delle direttive comunitarie.

Tra gli enti vigilati dal Ministero rientrano anche i Consorzi di regolazione dei laghi.

La finalità istituzionale dei Consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda è quella di provvedere alla costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere regolatrici degli invasi, rispettivamente, del Lago Maggiore, del Lago d'Iseo e del Lago di Como, per dar luogo ad un volume di acque nuove da destinare all'irrigazione e ad altri fabbisogni locali.

Si tratta di Enti pubblici non economici, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, in quanto rientrano nella tabella IV allegata alla predetta legge (Enti preposti a servizi di pubblico interesse) e, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 532, sono stati riconosciuti necessari per lo "sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese". Ad essi si applicano, pertanto, le norme dettate con riferimento alle "pubbliche amministrazioni" contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Più specificamente, il Consorzio del Ticino, già istituito col R.D. 14 giugno 1928-VI, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928-VII, n. 3228, e successivamente modificato col R.D.L. 12 luglio 1938 XVI, n. 1297, convertito nella legge 16 gennaio 1939 n. 410, è stato dichiarato ente pubblico non economico ai sensi della legge 70/75, e provvede alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, nonché a coordinare e disciplinare l'esercizio delle utilizzazioni dell'acqua disponibile nell'interesse generale.

Il Consorzio dell'Adda, istituito col R. Decreto-Legge 21 novembre 1938 n. 2010 come consorzio obbligatorio, provvede alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, nonché a

coordinare e disciplinare l'esercizio delle utilizzazioni dell'acqua disponibile nell'interesse generale. Il Consorzio dell'Adda è stato dichiarato necessario con D.P.R. n. 532 del 1° aprile 1978.

Il Consorzio dell'Oglio, istituito con Regio Decreto Legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189, provvede alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago d'Iseo; all'esecuzione delle opere di presidio e di sistemazione conseguenti all'esercizio della chiusa lacuale; al coordinamento, alla disciplina e alla vigilanza delle utenze del fiume Oglio e delle relative opere di derivazione e di condotta, nonché alla ripartizione e distribuzione delle acque fra le utenze medesime.

La vigilanza sugli Enti in esame rientra nella competenza dello Stato, in quanto le opere regolatrici degli invasi dei laghi Maggiore, di Como e d'Iseo fanno parte, in base al combinato disposto degli articoli 89, comma 1, lettera b) e 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella categoria delle "grandi dighe".

Per effetto dell'art. 36, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 300/1999, che ha trasferito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti all'allora MATTM (oggi MiTE) le competenze in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, essi sono attualmente sottoposti alla vigilanza di questo Dicastero.

3. La redazione del Ptpct 2021-2023

Il processo di gestione del rischio si articola nelle seguenti fasi:

1. **Analisi del contesto esterno ed interno:** In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (**contesto esterno**), sia alla propria organizzazione (**contesto interno**). In particolare, secondo quanto emerge dall'Allegato 1 del PNA 2019 *"l'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione"*, mentre *"l'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi."*
2. La **valutazione del rischio:** si tratta della macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). Tale fase, a sua volta, si articola nelle

tre fasi della identificazione, analisi e ponderazione del rischio. In particolare, l'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Devono essere presi in considerazione tutti gli eventi rischiosi che ipoteticamente potrebbero verificarsi. L'analisi del rischio si ottiene attraverso la valutazione, per ciascun processo o fase di processo, dell'eventualità che l'evento rischioso possa realizzarsi (probabilità) e delle conseguenze che lo stesso produce sull'organizzazione (impatto economico, organizzativo e reputazionale). La ponderazione del rischio è, infine, quella fase del processo di risk management volta a stabilire le priorità e l'urgenza di trattamento dei potenziali eventi rischiosi riscontrati e valutati. Infatti, essendo il principale obiettivo strategico della prevenzione quello di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, fondamentale risulta la scelta degli eventi rischiosi, associati ai vari processi esaminati, da sottoporre prioritariamente al trattamento in quanto si presentano con elevati indici di probabilità per quanto concerne il loro verificarsi.

3. Il **trattamento del rischio**: tale fase è rivolta all'individuazione, progettazione e selezione delle specifiche misure da predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio corruttivo. L'adozione delle misure, tanto generali che specifiche, è da valutarsi sulla base della loro sostenibilità e verificabilità.

3.1. Analisi del contesto esterno

Il Ministero opera in un sistema aperto e complesso, sia sul piano nazionale – nei rapporti con Enti territoriali, Amministrazioni centrali e portatori di interessi organizzati – sia su quello europeo e internazionale. In questo quadro, il Ministero, oltre alla propria azione amministrativa, è parte proponente per i percorsi di innovazione della governance istituzionale ambientale, per migliorarne efficienza e funzionamento, assicurare il benessere e la qualità della vita dei cittadini e garantire un futuro al capitale naturale e ai beni comuni, materiali e immateriali del Paese.

Nel 2020 lo scenario sociale ed economico a livello nazionale ed internazionale è stato completamente stravolto dalla pandemia da SARS-COV2. La transizione ecologica, già fortemente promossa a dicembre 2019 dalla Commissione europea con il *Green Deal*, non è più solo un'opportunità, ma una necessità imprescindibile per innovare un modello di sviluppo che ha mostrato tutti i suoi limiti. L'ambiente è diventato centrale in questa discussione. La perdita di biodiversità, il cambiamento climatico e la scarsità delle materie prime influenzeranno necessariamente il tipo di sviluppo economico che si potrà perseguire.

In questo quadro, si inserisce l'intervento del Legislatore (con il D.L. 22/2021) che nell'ampliare la sfera di azione del Ministero, lo ha reso attore centrale del fenomeno della transizione ecologica, da gestire anche attraverso l'innovazione della *governance* istituzionale ambientale.

A livello europeo, la transizione ecologica è supportata dal *Piano di investimenti per il Green Deal*, che punta a mobilitare almeno 1.000 miliardi di investimenti, tra risorse pubbliche e private, entro il prossimo decennio e a fare dell'UE un leader mondiale nell'economia circolare e nelle tecnologie pulite. L'obiettivo è, in coerenza con l'Accordo di Parigi, di rendere la UE la prima aerea mondiale *climate-neutral* entro il 2050, rafforzando la competitività dell'industria europea e assicurando una transizione ecologica, socialmente equa, promuovendo una nuova rivoluzione industriale che garantisca cicli di produzione sostenibili e rispettosi dell'ambiente mediante una serie di strategie, piani di azione e strumenti.

All'interno della strategia generale di crescita del Green Deal dell'Unione Europea rientrano i fondi raccolti per il programma *Next Generation EU* e il nuovo budget dell'Unione, di cui l'Italia, attraverso il *Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, potrà disporre per circa 210 miliardi, non solo per uscire dalla crisi provocata dalla pandemia, ma anche per costruire gli elementi di resilienza che consentano di affrontare nel migliore dei modi le sfide del prossimo futuro. I fondi del Next Generation EU saranno vincolati in progetti integralmente realizzati entro il 2026, pena la restituzione, nonché integralmente rendicontati sia sotto i profili dell'allocazione finanziaria che di quelli del raggiungimento degli obiettivi di Piano concordati con la UE.

Il Ministero è, quindi, di fronte ad una sfida epocale, che richiede di certo alta capacità di programmazione, pianificazione e amministrazione, ma che l'Italia può e deve sfruttare al meglio valorizzando i propri punti di forza e intervenendo sui punti più deboli.

Coerentemente con questa impostazione di lungo termine, il *Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)* costituisce uno strumento fondamentale per l'impostazione della politica energetica e ambientale dell'Italia verso la decarbonizzazione.

Un altro strumento di riferimento per la ripresa dopo la crisi pandemica da Covid 19 e per gestire la necessaria sinergia tra la dimensione sociale, ambientale ed economica dello sviluppo è la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), che assume come base i 4 principi guida dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: integrazione, universalità, trasformazione e inclusione.

Nel 2020 è stato inoltre presentato l'aggiornamento del Piano d'azione per l'economia circolare del 2015. Nel *Rapporto nazionale sull'economia circolare in Italia 2020*, realizzato dal CEN-Circular Economy Network, la rete promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da 14 aziende e associazioni di impresa, e da Enea, è evidenziato come l'Italia sia prima, tra le cinque principali economie europee, nella classifica per indice di

circularità, il valore attribuito secondo il grado di uso efficiente delle risorse in cinque categorie: produzione, consumo, gestione rifiuti, mercato delle materie prime seconde, investimenti e occupazione.

La gestione dei rifiuti è elemento prioritario per la circolarità dell'uso delle risorse: in Italia, secondo il *Rapporto Rifiuti Urbani edizione 2020*, pubblicato da Ispra, continua a migliorare la raccolta differenziata: nel 2019 aumenta di +3,1 punti rispetto al 2018, raggiungendo il 61,3% della produzione nazionale. Nel 2019, il 50% dei rifiuti prodotti e raccolti in maniera differenziata risulta inviato ad impianti di recupero di materia: nell'ultimo decennio il ricorso alla discarica si è ridotto del 58,2%, passando da 15 milioni di tonnellate a circa 6,3. Complessivamente, per questo comparto l'Italia ha messo in atto un forte impegno, ma è necessario proseguire su questa strada per risolvere criticità che ancora permangono, come i ritardi di alcuni territori nella gestione dei rifiuti urbani e una squilibrata distribuzione geografica degli impianti di trattamento.

Anche in termini di quota di energia rinnovabile utilizzata rispetto al consumo totale di energia, l'Italia mantiene il suo primato ponendosi davanti ai quattro principali Stati UE con il 17,8%.

Il 9° *Rapporto Annuale sull'Efficienza Energetica* dell'ENEA analizza le politiche e gli strumenti attuati per migliorare l'efficienza negli usi finali, e le relative connessioni dato il contesto economico e lo sviluppo tecnologico post-pandemico. In tale direzione, il Governo ha individuato soluzioni e incentivi innovativi anche in cambio energetico e ambientale per stimolare le economie locali e ricreare i posti di lavoro andati perduti sia lungo l'intera filiera edilizia che nella produzione di beni e servizi per l'abitazione, nonché per le categorie più deboli maggiormente colpite dalla pandemia.

Secondo i dati di *GreenItaly 2020* (XI Rapporto sulla *green economy* in Italia, pubblicato da Symbola e Unioncamere) le politiche green incrementano la resilienza sistemica. Sono oltre 432 mila le imprese italiane dell'industria e dei servizi con dipendenti che hanno investito negli ultimi 5 anni (2015-2019) in prodotti e tecnologie green, il 31,2% dell'intera imprenditoria extra-agricola, che raggiungono il 35,8% nel settore manifatturiero. Valore in crescita rispetto al quinquennio precedente, quando erano state 345 mila (il 24% del totale). Il 2019 ha fatto registrare un picco con quasi 300 mila aziende hanno investito sulla sostenibilità e l'efficienza. In questi investimenti fanno la parte del leone l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili insieme al taglio dei consumi di acqua e rifiuti; seguono la riduzione delle sostanze inquinanti e l'aumento dell'utilizzo delle materie seconde.

Tutto questo prima dello shock della pandemia, a cui hanno dato prova di maggiore capacità di reazione le imprese più votate al green; tra le imprese che hanno effettuato investimenti per la sostenibilità il 16% è riuscito ad aumentare il proprio fatturato, contro il 9% delle imprese non green. Si tratta di un dato strategico, considerando che sono circa 3,1 milioni per un totale del 13,4% degli occupati, i c.d. "green jobs", ovvero quei lavori che sono altamente specializzati, che rientrano nel quadro di quella eco-innovazione intesa come "ogni

forma di innovazione che si traduce o mira a tradursi in progressi significativi e dimostrabili verso l'obiettivo dello sviluppo sostenibile”.

La transizione verde è un percorso su cui le imprese italiane si sono già avviate: un quarto di esse, malgrado le avversità di questo periodo, intende investire nella sostenibilità anche nel prossimo triennio. Le imprese green infatti innovano di più, investono maggiormente in R&S, utilizzano di più le tecnologie e competenze 4.0 e in questo quadro assumono enorme importanza le imprese giovanili: il 47% delle imprese di under 35 ha investito nella *green economy* nel passato triennio, contro il 23% delle altre imprese.

L'Italia è tra i primi Paesi al mondo nel campo della chimica verde e sostenibile e delle bioplastiche, soprattutto per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione, grazie ad alcuni tra i leader globali che guidano i progressi del settore e i prodotti di questa nuova chimica sono utilizzati dalle imprese di filiera sempre più numerose, dall'agroalimentare al tessile.

Per l'economia circolare e per la salvaguardia delle risorse naturali un tassello fondamentale è rappresentato infatti dalla bioeconomia, ma – come sottolinea il sopra citato *Rapporto CEN* – solo a condizione che sia rigenerativa, cioè basata su risorse biologiche rinnovabili e utilizzate difendendo la resilienza degli ecosistemi e non compromettendo il capitale naturale. È, quindi, indispensabile un maggiore impegno per la tutela del capitale naturale, in particolare del suolo e della biodiversità dal cui stato di salute dipendono i molteplici equilibri degli ecosistemi, come evidenziato nelle edizioni pubblicate dei *Rapporti sul Capitale Naturale in Italia (2017, 2018 e 2019)* e in attuazione della nuova *Strategia sulla Biodiversità per il 2030* adottata dalla Commissione Europea e del relativo piano d'azione.

La ripresa e lo sviluppo, anche in termini di infrastrutture, devono però necessariamente passare dall'innovazione, dalla tecnologia green, dalla rigenerazione urbana e dal ripristino ambientale, evitando al massimo il consumo delle risorse naturali.

La crescita degli insediamenti e delle infrastrutture sta invece purtroppo continuando a consumare grandi quantità di suolo. Il *Rapporto ISPRA-SNPA Il consumo di suolo in Italia 2020* conferma che nel nostro Paese l'aumento del consumo di suolo non va di pari passo con la crescita demografica, ovvero cresce più il cemento che la popolazione. Infatti, nel 2019 il suolo ormai sigillato avanza di altri 57 km² al ritmo, confermato, di 2 m² al secondo. Il cemento ricopre anche il 4% delle zone a rischio frana, il 7% di quelle a pericolosità sismica alta e oltre il 4% di quelle a pericolosità molto alta.

Il tema del dissesto idrogeologico è molto rilevante in Italia poiché interessa gran parte del territorio e causa impatti su popolazione, infrastrutture lineari e tessuto economico e produttivo.

Nel 2020 è stato pubblicato il *Rapporto ReNDiS - Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* in cui, per la prima volta, vengono illustrati le attività e i risultati di venti anni di monitoraggio ISPRA sugli

interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico finanziati attraverso piani e programmi di competenza del Ministero dell'ambiente, dal 1999 in poi. In Italia la superficie complessiva delle aree a pericolosità da frana indicate dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) e delle aree di attenzione è pari a 59.981 km², il 19,9% del territorio nazionale. Se prendiamo in considerazione le classi a maggiore pericolosità (elevata P3 e molto elevata P4), assoggettate ai vincoli di utilizzo del territorio più restrittivi (es. vincolo di inedificabilità), le aree ammontano a 25.410 km², pari all'8,4% del territorio nazionale. Nel 2019 si sono verificati 221 eventi principali che hanno causato 4 morti/dispersi e 27 feriti (Indicatore Eventi franosi - Annuario dei Dati Ambientali ed. 2020, ISPRA). Nella piattaforma ReNDiS sono ad oggi censiti 6.063 interventi per un importo complessivo pari a 6,59 miliardi. Le richieste di finanziamento consistono in 7.811 proposte progettuali attive, per un importo complessivo pari a 26,58 miliardi che, in prima approssimazione, rappresenta una stima del costo teorico per la messa in sicurezza dell'intero territorio nazionale, da attuarsi attraverso prossime programmazioni pluriennali di finanziamento.

Sicuramente in questo campo si deve investire di più, attraverso operazioni relative alla creazione di infrastrutture verdi (*Green Infrastructures*) e di soluzioni basate sulla Natura (*Nature's Based Solutions*), che rispondono anche all'impegno delineato dall' *UN Decade of Ecosystem Restoration 2021-2030* di affrontare le problematiche di adattamento ai cambiamenti climatici in atto, fronteggiando al meglio i rischi che tendono a rendere sempre più vulnerabili i nostri sistemi socio-ecologici. È necessario uno sforzo di sistema per governare tali processi territoriali, un patto con Regioni e autonomie locali per rafforzare gli strumenti di tutela, pianificazione e programmazione del territorio, anche a sostegno del sistema delle aree protette italiane.

Il numero di Parchi nazionali e Aree marine protette, pari rispettivamente a 25 e 29 (più due Parchi Archeologici sommersi) e con una estensione a terra di oltre 1,7 milioni di ettari (oltre il 5% della superficie nazionale), sono un dato essenziale per la tutela del patrimonio naturale mediante la regolamentazione delle attività compatibili in funzione del livello di naturalità.

I Parchi nazionali sono il migliore esempio delle positive ricadute della valorizzazione delle esperienze umane locali, senza creare necessariamente contrapposizione tra economia e natura, Per stimolare gli investimenti ecocompatibili e migliorare le opportunità di lavoro, nel 2019 sono state istituite le *Zone Economiche Ambientali (ZEA)*, che coincidono con il territorio dei Parchi nazionali. La prima interpretazione normativa a vantaggio delle ZEA è il *decreto Rilancio* del maggio 2020, con un contributo straordinario di 40 milioni di euro per l'anno 2020.

Eventuali criticità nell'attuazione della governance nei Parchi nazionali potrebbero rappresentare un limite per lo sviluppo delle ZEA. Infatti, una limitata interazione tra il Piano per il parco, il Regolamento del parco e il Piano pluriennale economico e sociale rende difficile coniugare nel modo migliore il binomio uomo – ambiente.

La certificazione ambientale è invece uno strumento da rafforzare per l'individuazione delle attività ecocompatibili nelle ZEA poiché consente anche di differenziare l'applicazione delle agevolazioni pubbliche per lo sviluppo sostenibile del territorio.

L'azione di tutela del territorio non può prescindere dal riguardare anche le azioni di bonifica e risanamento ambientale messe in campo, la mappatura di tempi e responsabilità, e un controllo sul relativo stato di avanzamento dei lavori per la relativa caratterizzazione, nonché la messa in sicurezza e bonifica del suolo e delle acque sotterranee. Tale azione investe anzitutto i *Siti contaminati di interesse nazionale (SIN)*, individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali.

La gestione delle risorse messe in campo per la ripresa post-pandemica deve alzare al massimo l'attenzione per il contrasto ai reati contro l'ambiente, che purtroppo, secondo il *Rapporto Ecomafia 2020* realizzato da Legambiente con il sostegno di Cobat e Novamont, anche nel 2019 i sono aumentati: 34.648 quelli accertati, alla media di 4 ogni ora, con un incremento del +23.1% rispetto al 2018. Gli ecocriminali sono attivi in tutte le filiere: dal ciclo del cemento a quello dei rifiuti, dai traffici di animali fino allo sfruttamento delle energie rinnovabili e alla distorsione dell'economia circolare. Il quadro preoccupante delle illegalità ambientali e del ruolo che ricoprono le organizzazioni criminali, anche al Centro-Nord, raffigura un business potenziale complessivo stimato in 19,9 mld di euro per il solo 2019, e che dal 1995 a oggi ha toccato quota 419,2 mld. A spartirsi la torta, insieme ad imprenditori, funzionari e amministratori pubblici collusi, sono stati 371 clan.

Ecco perché le sfide ambientali non possono essere affrontate senza una visione condivisa del futuro che si vuole costruire e senza l'attivo coinvolgimento e partecipazione dei cittadini. Per far ciò sono necessarie nuove forme di comunicazione e informazione, nonché percorsi di educazione ambientale su sostenibilità e qualità dello sviluppo, legalità e rapporto tra scuola e territorio, in tutti i processi di apprendimento, formali e non formali.

È indispensabile un grande cambiamento culturale, che parta dalla presa di coscienza che l'umanità è parte della natura e che la salute e il benessere umano sono strettamente legati alla vitalità e alla resilienza dei sistemi naturali.

Comprendere e attuare questo principio è ormai elemento indispensabile non solo per il mondo politico e per quello economico, ma anche per la Pubblica Amministrazione, che deve essere strumento attivo e motore di una concreta transizione ecologica.

3.2. Analisi del contesto interno

A norma dell'articolo 35 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal Decreto-legge n. 86 del 2018, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono state attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

- i. individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
- ii. gestione dei rifiuti e interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- iii. promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;
- iv. politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;
- v. coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;
- vi. sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; vii. difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

Coerentemente con quanto previsto dal Decreto-legge n. 86 del 2018, si è proceduto a riorganizzare il Ministero, ridefinendo compiti e obiettivi nonché numero e attribuzioni delle direzioni generali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione".

Successivamente, con il Decreto-legge n. 104 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, è stata disposta la modifica della governance del Ministero con l'introduzione di due Capi dipartimento in luogo del Segretario generale e di una direzione generale aggiuntiva. In considerazione di ciò, il D.P.C.M. n. 97/2019 è stato modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019,

n. 138, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

Per effetto del succitato assetto normativo, il M.A.T.T.M. è stato articolato in due dipartimenti, otto direzioni generali e negli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

I Dipartimenti assumono la denominazione di:

- Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT);
- Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI).

Il Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

- Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA);
- Direzione generale per il mare e le coste (MAC);
- Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SuA);
- Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione (IPP).

Il Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

- Direzione generale per l'economia circolare (ECi);
- Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (CIEA);
- Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS);
- Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA).

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare n. 363 del 24 dicembre 2019, sono stati individuati e definiti i compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero.

Sul contesto organizzativo per come delineato è intervenuto il decreto-legge n. 22/2021 che ha ampliato le competenze del dicastero (ridenominato Ministero della transizione ecologica) integrandovi tutte le competenze in materia energetica del Ministero dello sviluppo economico. Il medesimo atto normativo ha, inoltre, previsto l'avvio (entro 90 giorni) di una fase di riorganizzazione della struttura organizzativa che, ex lege, si prevede sarà articolata in 3 Dipartimenti e 10 Direzioni generali.

In particolare, ai due Dipartimenti già esistenti andrà ad aggiungersi il “Dipartimento per l'energia e il clima”, che risulterà articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale:

- Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica;
- Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari;
- Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (struttura appartenente al Dipartimento DiTEI sino all'attuazione della riorganizzazione).


Il Ministero, nell'esercizio delle sue attribuzioni, si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che svolge funzioni di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, monitoraggio e controllo ambientale, informazione e formazione, educazione in materia ambientale, secondo quanto stabilito dalla legge e secondo le indicazioni della vigente direttiva generale ministeriale del 14 ottobre 2020, n. 217, concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'I.S.P.R.A., e della Convenzione Triennale, prevista dall'art. 12, comma 4, del decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123, sottoscritta con l'Istituto ed approvata con decreto SG n. 2811 del 4 novembre 2019.

L'I.S.P.R.A., tra l'altro, opera all'interno del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, insieme alle agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, al fine del perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche.

Il Ministero si avvale anche del supporto dell'associazione "Formez PA", Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. di cui è divenuto, nel corso del 2019, socio, e della "Sogesid S.p.A.", quale società in house, della quale recentemente è stato approvato il nuovo Statuto.

A tal riguardo, è in atto un percorso di valorizzazione e potenziamento della società Sogesid, attraverso il sostegno di un piano industriale che riconosca in tale Società il valore aggiunto apportato al sistema Paese e l'adozione di ogni misura, anche normativa, atta a rendere la società, nel rispetto delle indicazioni della proprietà, sempre più servente verso le esigenze delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, nei settori delle bonifiche, del dissesto idrogeologico, del governo e della tutela del territorio valorizzando, con ciò, le elevate professionalità che ivi vi operano.

Si riporta, di seguito, l'organigramma del Ministero, nelle more dell'attuazione della riorganizzazione del Ministero della transizione ecologica:



Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti di tutela dell'ambiente, del territorio, dell'ecosistema e del mare spettanti allo Stato.

All'azione prevalente di tutela vanno aggiunte la promozione delle politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali ed internazionali, l'azione di repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, la gestione delle politiche di coesione comunitaria nelle materie di competenza del Ministero. Si sintetizzano di seguito le aree di intervento:

Aria	mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici; clima e certificazione ambientale;
	efficienza energetica; energie alternative; incentivazione delle fonti di energie rinnovabili;
	prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi dovuti a radiazioni ionizzanti.
Acqua	tutela quali-quantitativa delle risorse idriche e distretti idrografici; prevenzione e riduzione dell'inquinamento e risanamento dei corpi idrici; promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue;

	<p>difesa del mare e dell'ambiente costiero; monitoraggio dello stato dell'ambiente marino; qualità delle acque costiere e marine; gestione integrata della fascia costiera marina e attuazione della strategia marina; sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino e agli scarichi in mare da nave, aeromobili o da piattaforma;</p> <p>autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per attività ed opere soggette alla valutazione di impatto ambientale statale.</p>
Suolo	<p>prevenzione e mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico; alluvioni;</p> <p>individuazione, messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e riqualificazione di siti inquinati; bonifica dei siti di interesse nazionale e dei siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale;</p> <p>uso e consumo del suolo.</p>
Rifiuti	<p>pianificazione, tracciabilità e vigilanza sulla gestione dei rifiuti;</p> <p>gestione integrata del ciclo dei rifiuti ivi compresi i rifiuti radioattivi e il combustibile nucleare esaurito.</p>
Danno ambientale	<p>prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente;</p> <p>monitoraggio delle attività relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connesse con determinate sostanze pericolose;</p> <p>azioni di risarcimento e gestione contenzioso in materia di danno ambientale.</p>
Biodiversità	<p>tutela della biodiversità, della fauna e della flora terrestri e marine;</p> <p>tutela delle foreste e degli ecosistemi forestali;</p> <p>commercio internazionale delle specie animali e vegetali;</p> <p>pianificazione paesaggistica;</p> <p>individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette;</p> <p>siti naturalistici Unesco.</p>
Sviluppo sostenibile	<p>definizione della strategia nazionale di sviluppo sostenibile;</p> <p>partecipazione del Ministero in sede europea ed internazionale alla definizione delle politiche per la transizione verso un'economia sostenibile; promozione di programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile;</p> <p>valutazione e riduzione dei rischi derivanti da fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi;</p> <p>immissione sul mercato di OGM e emissione nell'ambiente di OGM; valutazioni ambientali in materia di OGM;</p> <p>valutazioni di impatto ambientale e valutazioni ambientali strategiche, autorizzazioni integrate ambientali;</p> <p>politiche per le città sostenibili, mobilità sostenibile e mobility management;</p> <p>politiche integrate di prodotto e di eco-sostenibilità dei consumi nel settore della PA.</p>
Investimenti	<p>gestione delle politiche di coesione comunitaria nelle materie di competenza del Ministero: programmazione e impiego dei fondi comunitari;</p> <p>coordinamento per una programmazione unitaria Regionale;</p>

	programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione e coordinamento e partecipazione con i lavori del CIPE.
Green economy	Promozione dell'economia verde; acquisti verdi nella PA; riciclo.
Sensibilizzazione	Comunicazione, divulgazione, formazione ed educazione ambientale; promozione di progetti di cultura ambientale;
	informazione ambientale; stato, valorizzazione e fruibilità dei dati ambientali.

A tali aree di intervento si aggiungeranno quelle connesse alle nuove attribuzioni del Ministero della transizione ecologica, discendenti dall'attribuzione delle nuove competenze ad opera del decreto-legge n. 22 del 2021, in corso di conversione.

3.3. Introduzione della nuova metodologia di mappatura dei processi e di valutazione del rischio corruttivo

Alla luce di quanto previsto dal PNA 2019, è emersa la necessità di rivalutare le modalità attraverso le quali procedere all'attività di mappatura dei processi, individuazione e ponderazione dei rischi corruttivi ed elaborazione delle misure di prevenzione da porre in essere per mitigare il rischio, nell'ottica del superamento delle indicazioni metodologiche fornite dal PNA 2013 e di un allineamento alle nuove indicazioni contenute nel PNA 2019.

In particolare, l'Allegato 1 del PNA 2019 suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, imponendo il superamento, quale riferimento metodologico, dell'Allegato n. 5 del PNA 2013.

In coerenza con l'adesione all'approccio qualitativo, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi sono stati tradotti operativamente in indicatori di rischio (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

In particolare, in coerenza con i suggerimenti offerti dal PNA 2019, sono stati individuati i seguenti sei "Indici di livello di rischio":

INDICE	DESCRIZIONE DELL'INDICE
Indice di livello di rischio 1 – ILR1	Livello di interesse esterno
Indice di livello di rischio 2 – ILR2	Grado di discrezionalità
Indice di livello di rischio 3 – ILR3	Livello di trasparenza del processo decisionale
Indice di livello di rischio 4 – ILR4	Manifestazione di eventi corruttivi nel passato
Indice di livello di rischio 5 – ILR5	Attuazione delle misure di trattamento del rischio già previste
Indice di livello di rischio 6 – ILR6	Proattività nei processi di elaborazione, monitoraggio e attuazione del piano anticorruzione

Con riferimento alla misurazione ed alla valutazione del livello di esposizione al rischio, si è ritenuto più opportuno aderire ad un'analisi di tipo qualitativo, con l'utilizzo di una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso), piuttosto che all'attribuzione di punteggi (analisi quantitativa).

Più specificamente, sono stati elaborati i seguenti criteri ai fini della misurazione del rischio:

1. Livello di interesse esterno:

- RISCHIO BASSO: se il processo ha rilevanza meramente interna;
- RISCHIO MEDIO: se sussiste un interesse esterno ma il processo comporta l'attribuzione di vantaggi e/o benefici, anche di natura economica, non rilevanti;
- RISCHIO ALTO: se è prevista l'attribuzione di vantaggi considerevoli a soggetti esterni;

2. Grado di discrezionalità:

- RISCHIO BASSO: se il processo è vincolato o dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi;
- RISCHIO MEDIO: se il processo è discrezionale ma sono state parzialmente regolamentate le modalità di esercizio della discrezionalità;
- RISCHIO ALTO: se il processo è totalmente discrezionale;

3. Livello di trasparenza del processo decisionale:

- RISCHIO BASSO: se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente essendo prevista la pubblicazione obbligatoria degli atti relativi ad ogni sua fase;
- RISCHIO MEDIO: se in assenza di un obbligo legislativo di pubblicazione, siano stati adottati atti regolamentari interni che prevedano forme di pubblicità in relazione ad alcune fasi del processo;
- RISCHIO ALTO: se il processo risulta opaco non essendo previste forme di pubblicità;

4. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato:

- RISCHIO BASSO: se non vi sono state notizie su eventi corruttivi collegati al processo negli ultimi 10 anni;
- RISCHIO MEDIO: se non vi sono state notizie su eventi corruttivi collegati al processo negli ultimi 5 anni;
- RISCHIO ALTO: se vi sono state notizie di eventi corruttivi collegati al processo nell'ultimo quinquennio;

5. Attuazione delle misure di trattamento del rischio già previste:

- RISCHIO BASSO: se il livello di attuazione delle misure generali e specifiche è ritenuto pienamente soddisfacente;

- **RISCHIO MEDIO:** se il livello di attuazione delle misure generali e specifiche è ritenuto parzialmente soddisfacente;
- **RISCHIO ALTO:** se il livello di attuazione delle misure generali e specifiche è ritenuto non soddisfacente;

6. Proattività nei processi di elaborazione, monitoraggio e attuazione del piano anticorruzione:

- **RISCHIO BASSO:** se il responsabile del processo ha partecipato sempre in maniera tempestiva e puntuale al processo di elaborazione/monitoraggio/attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- **RISCHIO MEDIO:** se la partecipazione è stata parzialmente tempestiva e/o puntuale
- **RISCHIO ALTO:** se si sono verificati episodi di mancata o insoddisfacente partecipazione.

Dunque, per ogni oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso) e tenendo conto dei dati raccolti, si procede alla misurazione di ciascuno degli indicatori.

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si è pervenuti ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

Nel definire la valutazione complessiva del rischio relativo ad un dato processo non si è proceduto ad una semplice media dei valori espressi dai 6 indicatori, ma si è condotto un giudizio qualitativo, attribuendo in ogni caso prevalenza al dato sulla verifica di eventi corruttivi nel passato in relazione al processo preso in considerazione. Inoltre, ogni misurazione è stata adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte. Nella motivazione sono stati, inoltre, specificati gli elementi che stanno alla base di ciascuno degli indicatori per i quali si è valutato un livello di rischio "Basso".

Al fine di facilitare lo svolgimento di tale attività valutativa da parte delle singole strutture del Ministero e garantire l'omogeneità nella presentazione dei dati si è provveduto a predisporre un format unico "Allegato A_Mappatura processi", allegato al presente Piano.

Non vi sono più, quindi, due format distinti, uno per la mappatura dei processi e l'altro per la ponderazione dei rischi, ma una tabella unica da cui emergono tutti i dati rilevanti per le singole strutture.

Analogo format è stato predisposto al fine della mappatura dei processi di vigilanza su enti ed organismi ("Allegato B_Processi di vigilanza").

Nelle medesime tabelle sono indicate le misure per il trattamento del rischio (generali e specifiche), l'eventuale livello di rischio residuo e le misure volte al suo trattamento.

3.4. Processi mappati e livello di rischio rilevato

Sulla base delle indicazioni fornite con nota metodologica dal RPCT del Ministero, tutte le strutture hanno proceduto alla mappatura dei processi di rispettiva competenza.


All'esito di tale attività, che ha visto interloquire le strutture medesime con l'RPCT al fine di perfezionare il lavoro svolto, si è giunti a mappare per l'intera Amministrazione un totale di 163 processi.

In particolare, il grafico che segue mostra il numero di processi mappato da ogni struttura del Ministero:

	<i>livelli di rischio</i>			<i>TOT</i>
	basso	medio	alto	
DITEI	4	0	0	4
ECI	9	0	0	9
CLEA	4	12	0	16
CRESS	25	0	0	25
RIA	4	4	0	8
DIPENT	5	7	0	12
PNA	9	0	0	9
MAC	6	0	0	6
SUA	4	3	0	7
IPP	53	14	0	67
TOT	123	40	0	163


RIPARTIZIONE DEI PROCESSI SU BASE %

■ DITEI ■ ECI ■ CLEA ■ CRESS ■ RIA ■ DIPENT ■ PNA ■ MAC ■ SUA ■ IPP




Dai dati raccolti emerge che nel complesso i processi mappati risultino prevalentemente con livello di rischio “Basso” (ca il 79%).


RIPARTIZIONE DEI RISCHI SU BASE %



Di seguito si riporta graficamente la distribuzione dei livelli di rischio tra le varie strutture messe a confronto:



Dall'ultimo grafico si evince, infine, la distribuzione percentuale del livello di rischio "Medio" tra le varie strutture del Ministero:



BOX DI APPROFONDIMENTO 1: LA GESTIONE DEL RISCHIO F.S.C.

Il Ministero ha attivo il Piano Operativo “Ambiente”, approvato con delibera CIPE del 1 dicembre 2016 n. 55. Con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 338 del 5 maggio 2018 è stata definita l’articolazione del Piano Operativo Ambiente 2014-2020 F.S.C.. In particolare, era stato originariamente previsto un Responsabile unico del Piano (nella figura dell’ex Segretario Generale) e 4 Responsabili dei sottopiani (nelle figure dei direttori generali pro tempore delle Direzioni competenti), un Comitato di sorveglianza, un’unità per i Controlli di I livello e un Organismo di certificazione. Successivamente, ai sensi delle Delibere CIPE 55/2016, 99/2017, 11/2018, 13/2019 e 31/2020, e in considerazione della nuova organizzazione del Ministero, con DM n. 86/2020, abrogativo del precedente DM n. 338/2018, il Piano Operativo “Ambiente” è stato riarticolato come segue:

Sotto-Piani	Responsabili dei Sotto-Piani	Importo (Milioni di euro)
1-Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico	Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria (CIEA)	€ 95.785.974,90
2-Interventi per la realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi - parchi nazionali	Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA)	€ 11.399.641,27
3-Interventi per la realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi - aree marine protette nazionali	Direzione generale per il mare e le coste (MAC)	€ 2.447.932,73
4-Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti	Direzione generale per l’economia circolare (ECi)	€ 159.155.037,47
5-Interventi per la tutela del territorio e delle acque – Mitigazione rischio idrogeologico, Miglioramento servizio idrico integrato e qualità dei corpi idrici	Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua (SuA)	€ 1.395.370.331,03
6-Interventi per la tutela del territorio e delle acque - Bonifica aree inquinate	Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA)	€ 1.223.051.083,29
Totale		€ 2.887.210.000,69

In applicazione del DM 338/2018, era stato adottato, con Decreto dirigenziale n. 77/SG del 11 luglio 2019 (<https://www.minambiente.it/pagina/piano-operativo-lambiente>), il Si.Ge.Co. - Sistema di Gestione e Controllo, che rappresenta lo strumento di riferimento per la gestione e il controllo degli interventi previsti nel Piano Operativo Ambiente e che tratta sia gli aspetti organizzativi che procedurali, con una serie di strumenti aggiuntivi (Linee guida per il Beneficiario, Manuale Operativo Interno che include le Procedure per i controlli di I livello e relative check list, Piste di controllo e il Manuale delle procedure dell’Organismo di certificazione della spesa e relative check list). Successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 143 del 30 settembre 2020 è stata adottata la nuova versione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 aggiornata in considerazione della nuova riorganizzazione ministeriale ed approvata dal NUVEC con nota n. 73635/MATTM del 22/09/2020. Tale decreto, approvato dal NUVEC con nota n.

73635/MATTM del 22/09/2020 sostituisce il Decreto Dirigenziale n. 77/SG del 11 luglio 2019 che adottava la precedente versione del Si.Ge.Co.

Tale sistema prevede controlli, analisi del rischio e misure di mitigazione: si cita, a mero titolo di esempio, quanto riportato a pag. 22 e seguenti del manuale dei controlli di primo livello.

Per quanto riguarda le riprogrammazioni degli interventi la procedura da seguire è la seguente:

- acquisizione della richiesta da parte del Beneficiario;
- istruttoria tecnico-economica, operata dalla Direzione con il supporto dell'assistenza tecnica, nel rispetto dei seguenti criteri di valutazione previsti da Piano operativo "Ambiente":
 - o l'impianto da finanziare è previsto nel piano di gestione;
 - o l'opera non trova copertura finanziaria in alcun altro piano di finanziamento; o
 - esistenza di un livello di progettazione almeno definitivo;
- redazione del verbale di esito istruttoria tecnico-economica;
- richiesta di nulla osta al Responsabile unico per procedere con la rimodulazione degli interventi che abbiano superato l'istruttoria;
- attivazione, da parte del Responsabile unico, della procedura per l'espressione del parere, come previsto dal Regolamento interno di funzionamento del Comitato di Sorveglianza, mediante consultazione scritta o convocazione del Comitato di Sorveglianza, istituito per vigilare sull'efficacia, la coerenza e la qualità dell'attuazione del Piano Operativo Ambiente F.S.C. 2014-2020;
- acquisizione del parere da parte del Comitato di Sorveglianza;
- trasmissione dell'esito ai Beneficiari.

Da ultimo, si rappresenta che, al fine di ottimizzare le fasi di monitoraggio e rendicontazione delle spese, è stato realizzato dal Ministero un Sistema Informatico Locale, denominato KRONOS, strutturato in modo da garantire l'integrità dei dati e il rispetto della procedura di finanziamento. Così come stabilito dalla Circolare 1/2017, le informazioni finanziarie e procedurali di ciascun intervento previsto, per il tramite di KRONOS, vengono trasmesse bimestralmente al M.E.F che ne verifica l'avanzamento della spesa. Nel caso di mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio, le spese relative agli interventi non saranno considerate utili ai fini del computo della percentuale di costo realizzato. L'applicativo prevede, inoltre, controlli di coerenza e completezza dei dati che garantiscono la riduzione degli errori in fase di inserimento dati e di verifica dell'ammissibilità delle spese. Lo stesso, inoltre, garantisce la tracciabilità della spesa in quanto, attraverso un apposito modulo applicativo in fase di realizzazione da parte del Ministero, confluiranno tutti i dati amministrativo-contabili comprovanti le spese effettivamente sostenute ed ammissibili.

Al di là del costante aggiornamento della pagina dedicata del sito istituzionale, si auspica, in relazione a tale processo, l'organizzazione di azioni di comunicazione volte a facilitare la diffusione all'esterno delle informazioni relative alla gestione di progetti FSC e delle possibilità di finanziamento.

4. Le misure di carattere generale

4.1. Il Codice di comportamento

Il D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che tutti i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Le previsioni di tale decreto sono state integrate con specifico riguardo ai dipendenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare dal "Codice di comportamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", adottato con Decreto Ministeriale n. 279 del 19 novembre 2014.

A tale riguardo, il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022, adottato con D.M. n. 24 del 31.01.2020, prevedeva tra le misure di carattere generale da porre in essere nel corso del 2020, l'aggiornamento del Codice di Comportamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (adottato con D.M. n. 279 del 19 novembre 2014).

In considerazione di ciò, nel rispetto delle “*Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche*”, approvate dall'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, con D.M. n. 223 del 30.10.2020 è stato approvato il nuovo “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

Tra le novità introdotte nel nuovo Codice, anche al fine di recepire quanto previsto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022, si segnalano, in particolare:

- l'estensione dell'applicazione delle norme di tutto il Codice di comportamento anche ai consulenti, collaboratori e/o dipendenti di società operanti presso il Ministero, anche nella forma dell'*in house providing*, e che prestino la propria attività lavorativa presso il Ministero medesimo (articolo 4);
- l'obbligo di dichiarare la sussistenza di rapporti di parentela e/o affinità entro il secondo grado, di coniugio o convivenza con altri soggetti già operanti alle dipendenze del Ministero, avendo cura di comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire durante lo svolgimento del rapporto lavorativo (articolo 10, comma 4);
- l'estensione dell'obbligo di redazione dell'Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi a tutti i dirigenti del Ministero, con previsione del rilievo disciplinare delle ipotesi più gravi e della vigilanza sul rispetto di tale obbligo da parte del RPCT.

Per i dettagli sulle varie disposizioni del Codice si rinvia al contenuto del documento pubblicato sul sito ministeriale nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione di primo livello “Disposizioni generali” – sottosezione di secondo livello “Atti generali”.

I dirigenti e gli organi di vigilanza e controllo, oltre a rispettare ed applicare le disposizioni del Codice nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività, sono tenuti a vigilare sull'osservanza dello stesso, promuovendone la conoscenza e l'applicazione.

I destinatari del Codice devono conformare i propri comportamenti e le proprie attività ai principi in esso elencati e descritti. La violazione di tali regole non è mai ammessa, nemmeno nel caso in cui provenga da un ordine o una direttiva da parte di un superiore gerarchico; per contro, chiunque dovesse ricevere tale eventuale richiesta è tenuto a farne immediata segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

4.2. La rotazione del personale

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è misura di prevenzione della corruzione introdotta dalla legge n. 190/2012 – art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b) e co.10 lett. b – e individuata dal PNA sin dalla versione adottata con delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013.

Il PNA 2019 dedica ampio spazio al tema ed una trattazione specifica è poi contenuta nell'*Allegato 2* al Piano, intitolato *“La rotazione ‘ordinaria’ del personale”*, laddove si precisa che *“le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT come e in che misura fanno ricorso alla misura”* e che il PTPCT stesso *“può rinviare a ulteriori atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio l’attuazione della misura”*. Al riguardo, è chiarito che a tal fine *“possono essere utili i regolamenti di organizzazione del personale o altri provvedimenti di carattere generale”* e che è *“comunque necessario che il PTPCT chiarisca sempre qual è l’atto a cui si rinvia”*.

Il PNA distingue poi la rotazione ordinaria dal diverso istituto della rotazione straordinaria, prevista dal d.lgs. n. 165/2001 (art. 16, co. 1, lett. l-quater) come misura successiva al verificarsi di fenomeni corruttivi (ossia nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva).

Il PNA conferma la funzione preventiva della misura organizzativa, *“finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione”*.

Sono da segnalare, peraltro, le implicazioni formative dell’istituto della rotazione, poiché se da un lato, essa costituisce anche *“un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore”*, dall’altro, la rotazione va vista come *“strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva”* e dunque va *“accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale”*. D’altro canto, come meglio precisato nell'*Allegato 2* al PNA, *“una formazione di buon livello (...) può contribuire (...) instaurare un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le competenze, che possano porre le basi per agevolare nel lungo periodo il processo di rotazione ...”*.

Nei casi di difficoltà applicativa sul piano organizzativo vanno poi considerati altri strumenti di prevenzione della corruzione alternativi e complementari alla rotazione del personale. Il PNA, in tale senso, suggerisce di *“operare scelte organizzative, nonché ... adottare altre misure di natura preventiva che possano avere effetti analoghi”*, quali *“la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di*

favorire la trasparenza interna delle attività (...); l'articolazione delle competenze", al fine di contrastare il rischio di concentrazione di competenze e rapporti in capo al medesimo soggetto, specificando, inoltre, che le amministrazioni sono tenute a motivare adeguatamente, nel PTPCT, le ragioni della mancata applicazione dell'istituto.

Il suddetto *Allegato 2* al PNA evidenzia poi i "vincoli soggettivi e oggettivi" alla rotazione. Va tenuta in considerazione l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, anche garantendo la qualità delle competenze professionali necessarie a svolgere determinate attività, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. In proposito va escluso "che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa"; inoltre, può acquisire rilevanza la "infungibilità, derivante dalla appartenenza a categorie o professionalità specifiche". Al di fuori di questa ipotesi, invece, le amministrazioni dovrebbero programmare e preparare la rotazione, con adeguate e tempestive attività di affiancamento "propedeutiche alla rotazione".

L'*Allegato 2* al PNA chiarisce, inoltre, che "se è necessario che il PTPCT di ogni amministrazione contenga i criteri di rotazione, lo stesso, invece, può rinviare la disciplina della rotazione a ulteriori atti organizzativi", precisando che, "a tal fine possono essere utili i regolamenti di organizzazione sul personale o altri provvedimenti di carattere generale già adottati", essendo comunque necessario che "il PTPCT (...) chiarisca sempre qual è l'atto a cui si rinvia".

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si trova ad operare in un contesto di risorse umane (dirigenziali e non) fortemente sottodimensionato rispetto alle funzioni e ai compiti da svolgere, nonché particolarmente carente di personale con professionalità tecnica.

Ed è in tale contesto che il Ministero, nel corso dell'anno 2020, dovendo procedere alla riorganizzazione del Dicastero prevista dal DPCM 19 giugno 2019, n. 97, così come modificato dal DPCM 6 novembre 2019, n. 138, ed attuata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 dicembre 2019, n. 363, ha applicato una notevole rotazione del personale dirigenziale, di prima e di seconda fascia, a capo delle nuove strutture ministeriali, che ha comportato anche la rotazione del personale appartenente alle aree che è stato conseguentemente assegnato alle stesse. Detta rotazione è stata attuata tenendo conto della nuova struttura del Ministero che prevede la sua articolazione in due Dipartimenti e otto Direzioni Generali, nonché della consistente percentuale di dipendenti che nel corso del 2019 e 2020 sono stati collocati in quiescenza.

L'assegnazione del personale agli Uffici così come previsti dalla citata normativa è stata realizzata tenendo conto, tra l'altro, della necessità di garantire una rotazione nella trattazione delle specifiche pratiche, anche con una assegnazione casuale delle stesse, soprattutto nei casi in cui la scelta del funzionario non fosse motivata da particolari competenze tecniche e giuridiche richieste dalla materia.

A seguito dell'ampliamento di organico, previsto dalla legge n. 145/2018 e dalla recente legge n. 160/2019 (rispettivamente legge di bilancio per il 2019 e per il 2020), sarà possibile nel prossimo triennio incrementare progressivamente la dotazione organica del Ministero e, disponendo di tali maggiori risorse, procedere ad una progressiva ulteriore rotazione del personale, partendo dagli Uffici nei quali maggiormente si configura il rischio corruttivo.

Posto che, come ricordato dall'A.N.A.C., la rotazione va sempre correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali, si rende necessaria la programmazione di una adeguata attività di formazione ed affiancamento propedeutica alla rotazione, al fine di consentire ai dipendenti di acquisire le necessarie competenze professionali.

Vanno, dunque, identificate in via preventiva:

- le unità di personale addette agli Uffici e ai servizi che svolgono attività nelle aree individuate come quelle a più elevato rischio di corruzione;
- il tempo massimo di permanenza di tali unità presso detti Uffici;
- gli idonei percorsi formativi predisposti al fine di poter applicare tale misura in conformità al dettato normativo e alla riduzione del rischio che possano crearsi relazioni particolari tra Amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e di fenomeni corruttivi, assicurando comunque la continuità dell'azione amministrativa.

Un cenno a parte merita poi l'istituto della cd. "rotazione straordinaria", prevista dall'art. 16, co. 1, lett. l-*quater* del d.lgs. n. 165/2001, "*come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi*"; adottata "*in una fase del tutto iniziale del procedimento penale*", la norma *de qua* prevede la rotazione "*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*".

L'ANAC, sul punto ha adottato la delibera 215/2019, recante "*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-*quater*, del d.lgs. n. 165 del 2001*" con la quale ha precisato e rivisto alcuni propri precedenti orientamenti in materia di rotazione straordinaria. In particolare si fa riferimento:

- alla identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura;
- al momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura.

Con particolare riferimento alla rotazione straordinaria, nel triennio in considerazione, il RPCT svolgerà un'attività di monitoraggio attraverso l'acquisizione semestrale dei dati relativi ai reati contro la pubblica amministrazione commessi dai dipendenti del Ministero (accertati con sentenza passata in giudicato) mediante interlocuzione con i referenti per la prevenzione della corruzione delle varie strutture ministeriali. Il

monitoraggio dovrà consentire di individuare, per ciascun reato accertato il procedimento disciplinare avviato, la trasgressione accertata e la sanzione conseguentemente irrogata, nonché i procedimenti civili e per responsabilità amministrativa e/o contabile eventualmente connessi. La misura consentirà, altresì, di individuare le violazioni maggiormente ricorrenti, al fine di pervenire all'individuazione di ulteriori misure organizzative per la prevenzione di illeciti in merito alle quali l'R.P.C.T. fornirà apposite istruzioni operative.

La Direzione Generale IPP provvederà nel corso del 2021 ad adottare un apposito regolamento di disciplina e organizzazione della rotazione ordinaria e straordinaria del personale.

Le misure di prevenzione della corruzione connesse alla rotazione del personale vengono applicate anche con riferimento alle attività svolte da consulenti, collaboratori e/o dipendenti di società operanti presso il Ministero, anche nella forma dell'*in house providing*, avendo particolare cura di evitare che dette figure professionali operino presso Direzioni Generali all'interno delle quali risultano assegnati dirigenti o funzionari del Ministero che abbiano con loro un rapporto di parentela e/o affinità entro il secondo grado, di coniugio o convivenza, nonché un loro impiego in ambiti di attività riferibili a prestazioni commissionate dal Ministero alla società *in house* di appartenenza degli stessi soggetti, qualora le prestazioni svolte possano configurare una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

4.3. La disciplina degli Incarichi istituzionali ed extraistituzionali

Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 343 del 29.11 2016, sono stati dettati criteri generali in materia di conferimento degli incarichi istituzionali ed extraistituzionali al personale che presta servizio presso il Ministero, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale.

I criteri sono finalizzati ad escludere casi di incompatibilità e situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio delle funzioni attribuite al dipendente, al fine di garantire i principi di imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa.

A tale decreto ha fatto seguito l'adozione di una Circolare operativa da parte della ex Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, con cui nel dare attuazione al Decreto ministeriale n. 343/2016, si individua l'interpello quale strumento più adeguato per consentire una selezione comparativa tra gli aspiranti allo svolgimento degli incarichi istituzionali, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.

Con D.M. n. 206 del 22 settembre 2020, si è provveduto a modificare il D.M. 343/2016, al fine di allineare la "*Direttiva sui criteri generali in materia di conferimento degli incarichi istituzionali ed extraistituzionali del personale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*" alle previsioni della Direttiva alla mutata struttura Ministeriale conseguente alla riorganizzazione

disposta dal D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138, recepiscono quanto previsto dal decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, che è intervenuto, in particolare, sui commi 12 e 13 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, innovando la disciplina delle comunicazioni degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti al Dipartimento della Funzione Pubblica.

In particolare, il D.M. 206/2020:

- inserisce tra le materie disciplinate dalla Direttiva comunicazioni obbligatorie al Dipartimento della Funzione Pubblica e le pubblicazioni sul sito istituzionale ai fini della trasparenza;
- all'articolo 5 si richiama il disposto dell'articolo 1, comma 56-bis, della legge n. 662/1996, ai sensi del quale ai dipendenti pubblici in part-time pari o inferiore al 50% iscritti in albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche;
- all'articolo 10 si introducono una serie di disposizioni volte a garantire l'applicazione del principio di rotazione nel conferimento degli incarichi;
- dopo il capo IV inserisce un capo IV-bis dedicato alle "Comunicazioni obbligatorie".

Venendo alle disposizioni di dettaglio, si prevede che, per garantire l'effettività nell'applicazione del principio di rotazione, lo stesso incarico non possa essere conferito al medesimo soggetto per più di due volte. Parimenti, incarichi della stessa tipologia non potranno essere attribuiti al medesimo soggetto per più di due volte consecutive. Al fine del successivo conferimento di nuovi incarichi della stessa tipologia ai soggetti a cui siano stati precedentemente conferiti dovrà decorrere un congruo lasso di tempo, pari ad almeno sei mesi. Per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi a soggetti esterni al Ministero, lo stesso è consentito, ma soltanto previa verifica dell'assenza delle competenze richieste all'interno dell'Amministrazione e nel rispetto del principio di rotazione e diversificazione. Comunque, non possono essere conferiti contemporaneamente più incarichi al medesimo soggetto. È, inoltre, precluso il conferimento dell'incarico a soggetti esterni al Ministero che svolgano o abbiano svolto, direttamente per conto del Ministero o per il tramite di enti o società in house del Ministero, attività istruttoria o di supporto nell'ambito del settore di attività interconnesso all'incarico. Infine, è esclusa la possibilità di conferire al personale dipendente del Ministero incarichi che implicino lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle svolte nell'Ufficio di appartenenza.

Con nota prot. 89293 del 03 novembre 2020, la Direzione IPP ha provveduto al completo aggiornamento della precedente circolare operativa adottata con decreto direttoriale n. 490/AGP del 13 gennaio 2017.

I referenti dei Dipartimenti e delle Direzioni generali sono tenuti ad effettuare una verifica annuale degli incarichi già conferiti ai dipendenti ed a soggetti esterni e a relazione al RPCT sull'attuazione della rotazione nel conferimento dei nuovi incarichi e sul rispetto della disciplina ministeriale in punto di conferimento degli incarichi.

4.4. La verifica delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali

Il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità con riferimento alle seguenti tipologie di incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti privati in controllo pubblico:

- incarichi dirigenziali o di responsabilità;
- incarichi amministrativi di vertice;
- incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico.

In relazione agli adempimenti previsti dalla sopramenzionata normativa ed in conformità agli indirizzi A.N.A.C. in materia di cui alla Determinazione A.N.A.C. n. 833 del 3 agosto 2016, questa Amministrazione applica le seguenti procedure atte alla verifica dell'assenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità.

All'atto del conferimento dell'incarico, sono acquisite dall'interessato:

- a. una dichiarazione che contenga l'elencazione
 - i. di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto interessato nell'anno precedente la data di scadenza dell'interpello (o, se del caso, la dichiarazione di non averne mai ricoperti);
 - ii. le eventuali condanne, passate in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione (Capo I, Titolo II del Libro II del Codice Penale, dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione),
- b. un'attestazione dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale (cfr. Linee guida A.N.A.C. di cui alla delibera n. 833/2016).

Nell'eventualità che il soggetto non abbia svolto incarichi, l'interessato ne dà conto nella dichiarazione.

L'Ufficio che conferisce l'incarico, sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato:

- verifica le dichiarazioni ed i curricula sulla base dell'oggetto dell'incarico e delle inconferibilità ed incompatibilità indicate nell'interpello, alla luce della normativa su inconferibilità e incompatibilità, nonché per l'emersione di eventuali situazioni di conflitto di interessi;

- svolge una eventuale istruttoria integrativa – con le amministrazioni o enti presso cui il soggetto interessato ha svolto incarichi o attività – al fine di ottenere chiarimenti o documentazione quando sorgono fondati dubbi in seguito all’esame del curriculum e delle dichiarazioni;
- controlla gli incarichi extraistituzionali attraverso la consultazione della sezione “Amministrazione Trasparente – Personale - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.

In relazione agli incarichi di livello dirigenziale generale, conferiti su proposta dell’Organo politico, il supporto istruttorio nella fase preventiva di conferimento dell’incarico, è assicurato dalla Direzione generale I.P.P.

La Direzione generale I.P.P. svolge successivamente un’attività di verifica annuale su un campione estratto a sorte pari al 10% delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità presentate nell’anno precedente. Nello svolgimento di tale attività di verifica la Direzione provvede alla:

- Richiesta dei certificati del casellario giudiziale penale al competente ufficio del Ministero della Giustizia in base al luogo di residenza dell’interessato;
- Confronto, per quanto interessa i controlli sull’incompatibilità ex d.lgs. 39/2013, con le dichiarazioni sostitutive di atto notorio concernenti gli incarichi in essere a carico della finanza pubblica, ai fini della verifica del rispetto dei limiti retributivi stabili dal Decreto Legge n. 66 del 2014.
- Controllo degli incarichi extraistituzionali attraverso la consultazione della sezione “Amministrazione Trasparente – Personale – Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.

Degli esiti delle verifiche, nel caso in cui si riscontri l’esistenza di una delle cause di incompatibilità o di inconfiribilità, dovrà essere data comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che ha un compito di vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità.

Qualora il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, a seguito delle comunicazioni degli esiti delle verifiche di cui al punto sopra o a seguito di segnalazioni esterne, venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del Decreto legislativo n. 39/2013, avvia il procedimento di accertamento di cui alla Determinazione A.N.A.C. n. 833/2016.

4.5. Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – Pantouflage

Per quanto attiene alle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento a quanto previsto dal novellato art. 53 del D. Lgs n. 165 del 2001, comma 16 ter, si richiama l’art. 12 del D.M. n. 343 del 29.11.2016, recante “Criteri generali in materia di conferimento degli incarichi istituzionali ed extraistituzionali al personale in servizio al Ministero”.

La norma da ultimo richiamata contiene il divieto, per i dipendenti che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto del Ministero, di svolgere attività lavorativa o professionale presso i

soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Nel presente Piano si dettagliano le procedure, già indicate nel "Piano 2016-2018" (pagine 79 e 80), finalizzate ad evitare che il dipendente favorisca soggetti privati per ottenere dagli stessi lavoro o incarichi rilevanti:

- la Direzione generale I.P.P. provvederà a inserire il divieto in questione nei modelli di contratto di assunzione del personale nonché a far sottoscrivere apposita dichiarazione di impegno ai dipendenti prossimi alla cessazione dal servizio, limitatamente ai dirigenti e a coloro hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto del Ministero.
- nei bandi di gara e negli atti preliminari agli affidamenti, gli uffici che svolgono attività negoziale prevedono espressamente, a pena di esclusione dalle relative procedure, la condizione soggettiva (requisito soggettivo) di non aver concluso contratti di lavoro autonomo o subordinato o conferito incarichi a ex dipendenti del Ministero che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima amministrazione nei confronti dei soggetti interessati alla procedura, nei tre anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di pubblico impiego (Allegato D);
- nei medesimi atti, qualora gli stessi concernano l'acquisizione di beni e servizi per un importo pari o superiore a 40.000 euro, è previsto che il candidato o il concorrente attesti il possesso del predetto requisito mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 2000;
- l'ufficio che viene a conoscenza della violazione del divieto in esame informa tempestivamente la Direzione Generale I.P.P. affinché valuti le azioni da intraprendere nei confronti dell'ex dipendente, autore della violazione.

Al fine di meglio declinare l'obbligo in disamina, la Direzione Generale IPP valuterà, nel corso del 2021, l'opportunità di procedere all'adozione di una circolare volta a disciplinare:

- L'obbligo di inserire nei bandi di gara, anche mediante procedura negoziata, nonché negli atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, contributo, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere a persone, ad enti pubblici e privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulati dall'Amministrazione, la previsione relativa all'assenza di incarichi a qualsiasi titolo attribuiti in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001;
- L'obbligo di inserire nei medesimi atti un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerga il mancato rispetto della norma in commento;

- L'obbligo di inserire nei contratti di assunzione di personale stipulati dall'Amministrazione ovvero negli atti di conferimento a qualsiasi titolo di incarico la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- L'obbligo di inserire negli atti di cessazione del rapporto di lavoro una specifica clausola informativa sul divieto, per il soggetto cessando, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con il Ministero dello sviluppo economico, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati nei confronti dei quali abbia esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione;
- Ove emerga nell'espletamento di un bando di gara o negli atti prodromici all'affidamento di un contratto il mancato rispetto della norma in commento, il dovere per il titolare dell'azione amministrativa di disporre l'immediata esclusione del soggetto interessato, dandone tempestiva comunicazione all'RPCT;
- Ove emerga nella conduzione di un contratto il mancato rispetto della norma in commento, il dovere per il titolare dell'azione amministrativa interessata di disporre l'immediata sospensione dello stesso, dandone tempestiva comunicazione all'RPCT;
- La necessità che i diversi Centri di Responsabilità forniscano all'RPCT, in occasione del monitoraggio di fine anno, apposita dichiarazione che attesti il pieno adempimento delle indicazioni sopra riportate.

Nelle more dell'adozione della citata Direttiva, le Strutture del Ministero garantiranno comunque il rispetto dei richiamati principi.

4.6. Tutela del dipendente che effettua una segnalazione di illeciti (whistleblowing)

L'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179, incoraggia l'emersione di fenomeni di corruzione e di *mala gestio* e prevede una particolare tutela per i dipendenti che segnalano illeciti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Si evidenzia che, ai fini della disciplina del "whistleblowing", si intende per "dipendente pubblico" il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Si precisa, inoltre, che la disciplina del *whistleblowing* si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Attualmente l'acquisizione delle segnalazioni suddette può avvenire in formato elettronico.

L'esigenza di assicurare l'anonimato del dipendente segnalante (c.d. whistleblower) è stata soddisfatta con l'attivazione di una piattaforma informatica di acquisizione delle segnalazioni al link <http://mattmowb.matt.it>; si è utilizzato, allo scopo, un applicativo rilasciato a titolo gratuito dall'ANAC.

L'istruttoria delle segnalazioni pervenute attraverso la suddetta piattaforma è curata da uno specifico Gruppo di lavoro diretto e coordinato dal RPCT, i cui componenti sono dotati delle necessarie competenze per lo svolgimento delle funzioni a loro affidate.

Si evidenzia, inoltre, dall'8 febbraio 2018, l'ANAC ha reso operativa l'applicazione informatica denominata "*whistleblower*" che consente l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti pubblici. Al fine di garantire la tutela della riservatezza, il segnalante potrà dialogare con l'ANAC in modo anonimo e spersonalizzato mediante la suddetta piattaforma informatica, attraverso l'attribuzione di un codice identificativo univoco generato dal sistema. L'Autorità, qualora ritenga fondata la segnalazione, potrà avviare un'interlocuzione con il R.P.C.T. del Ministero o disporre l'invio della segnalazione direttamente alle istituzioni competenti (Ispettorato per la Funzione Pubblica, Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Guardia di Finanza). È possibile accedere all'applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F>.

Ulteriori informazioni sul funzionamento del sistema di segnalazione sono disponibili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>.

Si rappresenta, inoltre che il 18 agosto 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera ANAC n. 690/2020 contenente il "*Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001*" in vigore dal 3 settembre 2020.

Il nuovo Regolamento, costituito da 20 articoli e suddiviso in 5 Capi, distingue e disciplina quattro tipologie di procedimento:

- a) il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti da parte del whistleblower;
- b) il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'avvenuta adozione di misure ritorsive nei confronti del segnalante;

- c) il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti e l'irrogazione delle relative sanzioni;
- d) il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle stabilite dalle linee guida ANAC e conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Il testo, che sostituisce il precedente, consente all'Autorità Nazionale Anticorruzione di esercitare il potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere, svolgere un ruolo attivo nell'opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche e recepire gli orientamenti delle linee guida e della direttiva europea in materia di *whistleblowing*.

Al Capo II viene esaminato e disciplinato il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti o di irregolarità trasmesse all'ANAC. Si prevede, in particolare, che nella segnalazione dovranno essere indicati, a pena di inammissibilità, la denominazione e i recapiti del *whistleblower* nonché, se posseduto, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui l'Autorità possa indirizzare eventuali comunicazioni; i fatti oggetto di segnalazione e l'amministrazione in cui sono avvenuti; l'amministrazione cui appartiene il *whistleblower* e la qualifica/mansione svolta; una descrizione delle ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati. Entro centottanta giorni dall'acquisizione della segnalazione di illeciti, l'Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni pervenute all'ANAC procede al suo esame al fine di valutarne l'archiviazione ovvero la trasmissione ad altro Ufficio nonché ad Autorità esterne.

Con riferimento al procedimento sanzionatorio relativo alle comunicazioni, disciplinato al Capo III, vengono indicati, in maniera analitica, gli elementi essenziali delle comunicazioni dell'adozione di misure ritorsive, viene regolamentata la facoltà dell'Ufficio di richiedere integrazioni documentali o informative laddove sia necessario acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione e viene disciplinata la partecipazione del *whistleblower* al procedimento sanzionatorio avviato dall'Autorità.

Il IV Capo è dedicato al procedimento sanzionatorio semplificato; il procedimento è svolto in forma semplificata nei casi in cui nell'espletamento dell'attività di vigilanza e/o sanzionatoria da parte dell'Autorità emerge la mancanza delle procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all'articolo 54 *bis*.

Per il triennio 2021-2023, si intende procedere ad una incisiva attività di formazione e sensibilizzazione del personale in materia di *whistleblowing*, in particolare attraverso una capillare informativa sull'utilizzo della piattaforma dedicata.

4.7. La formazione

Il Ministero è da sempre attento alla formazione del personale, intesa non solo quale misura di crescita professionale ma anche quale strumento finalizzato alla diffusione della cultura della legalità e alla corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di obblighi di trasparenza.

Anche nel 2021, quindi, si darà ulteriore impulso alla formazione su tali tematiche nonché su quelle che riguardano attività particolarmente esposte a rischio (quale i contratti pubblici), anche in funzione dell'applicazione della misura di prevenzione "rotazione del personale" delle aree a più elevato rischio corruttivo.

Le attività di formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione possono essere svolte dall'amministrazione attraverso l'adesione ai corsi dedicati a questi approfondimenti organizzati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

La competente Direzione I.P.P. assicurerà che sia effettuata la formazione prioritariamente a coloro che siano applicati alla definizione dei processi a rischio di corruzione.

In considerazione del ruolo centrale riconosciuto alla formazione, è stato creato un canale informativo per il personale volto a rendere note tutte opportunità di formazione. Si tratta della newsletter "In Formazione", a cadenza quindicinale, in cui è presente una sezione dedicata alle iniziative della SNA, una dedicata alle iniziative che sono state avviate con altri enti e amministrazioni pubbliche mediante accordi di collaborazione, una sui corsi promossi dalla Consip ed un'ultima dedicata alle iniziative promosse attraverso dei formatori interni. Si è provveduto, inoltre, alla creazione di un indirizzo di posta elettronica dedicato, al fine di consentire uno scambio costante di informazioni, richieste di chiarimento e suggerimenti, rispetto a tutte le iniziative che saranno poste in essere, ivi compreso l'acquisizione dei feedback sui corsi frequentati dal personale.

4.8. Patti di integrità negli affidamenti

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare, finalizzato alla prevenzione del rischio di corruzione e alla promozione di comportamenti eticamente adeguati.

Per questo motivo, già con il Piano triennale 2019-2021, questo Ministero ha previsto che gli uffici che gestiscono procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi debbano utilizzare tale strumento per l'affidamento di commesse, inserendo negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto dei protocolli di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione della gara e alla risoluzione del contratto.

Si allega apposito modello per l'acquisizione della dichiarazione da parte dei soggetti contraenti con il Ministero (Allegato F).

Le Direzioni generali del Ministero effettueranno un monitoraggio annuale del rapporto tra il numero dei patti di integrità inseriti nelle procedure di gara e numero di procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi effettuate, dandone comunicazione al RPCT.

In tema di affidamenti, risulta di particolare rilevanza anche il disposto dell'articolo 4, comma 3, del nuovo Codice di comportamento del MiTE, che prevede: *“Nei bandi di gara, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, il Ministero inserisce apposite disposizioni volte ad assicurare la conoscenza delle disposizioni del presente Codice, del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) e delle sanzioni per i casi di violazione degli obblighi ivi previsti, con particolare specifico riferimento alla violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità, incompatibilità e conflitto di interessi. Nei medesimi atti è inserita una clausola risolutiva espressa ex articolo 1456 c.c. per le ipotesi di violazione da parte dei soggetti con cui intercorre il rapporto contrattuale delle prescrizioni contenute nel presente codice, nonché delle ulteriori previsioni di cui al PTPCT.”*

4.9. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Al fine di promuovere una cultura della legalità e favorire una maggiore partecipazione dei cittadini, sensibilizzare i dipendenti sui temi della corruzione e della trasparenza, il Ministero procederà ad organizzare anche nel 2021 la “Giornata della Trasparenza”, che rappresenta un utile momento di incontro-confronto con la società civile, oltre che di informazione e sensibilizzazione.

4.10. Monitoraggio dei tempi procedurali

L'articolo 1, comma 28, L. 190/2012 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali ponendo in essere misure atte alla tempestiva eliminazione delle anomalie e di pubblicare i risultati del monitoraggio sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

L'attività di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d), l. 190/2012, è individuata dal legislatore statale quale uno dei fattori essenziali che concorrono alla salvaguardia dei principi di trasparenza e di prevenzione della corruzione e della illegalità nell'attività della pubblica amministrazione.

Il monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali costituisce la misura attraverso cui possono emergere eventuali omissioni o ritardi che potrebbero essere sintomi di fenomeni corruttivi.

Vista la rilevanza di tale adempimento, l'RPCT prenderà parte, con i Dipartimenti e le Direzioni Generali, all'attività di ricognizione dei procedimenti amministrativi e dei tempi previsti per la conclusione degli stessi,

mirante alla predisposizione e adozione di un Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza del Ministero.

4.11. Monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni

Conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nel presente Piano si provvede a definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

I dirigenti degli uffici che svolgono attività contrattuale o curano i procedimenti indicati nella citata disposizione verificano eventuali relazioni intercorrenti tra i dipendenti che curano siffatte procedure negoziali o amministrative e i suddetti soggetti, con specifico riferimento ai titolari e agli amministratori degli stessi, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Analoga dichiarazione è resa dai suindicati dirigenti. Si allega apposito modello per l'acquisizione della dichiarazione da parte dei soggetti contraenti o destinatari di provvidenze da parte del Ministero (Allegato E).

Se il soggetto esterno è una persona giuridica, la dichiarazione dovrà essere resa dal rappresentante legale, il quale sarà tenuto - ove ne abbia diretta conoscenza - a dichiarare anche la sussistenza o meno delle suddette relazioni di parentela e affinità anche con riferimento ai soci, agli amministratori e ai dipendenti del medesimo ente o della medesima società.

4.12. Istituzione di Commissioni, Comitati ed altri Organismi

Per quanto riguarda le Commissioni, i Comitati e gli altri Organismi di supporto, si ritiene necessario garantire la pubblicità delle nomine dei componenti, anche se affidate a titolo gratuito, la definizione della durata massima delle medesime nomine e la pubblicità dei criteri di composizione di tutti gli organismi.

La suddetta pubblicità è inserita nella sezione "Amministrazione trasparente – Organizzazione – Articolazione degli Uffici - Comitati e Commissioni".

Si rende, altresì, necessario, al fine di evitare eccessive ripetizioni degli incarichi, assicurare un consistente livello di rinnovo dei componenti in sede di nomina, al fine di evitare eccessive reiterazioni dell'incarico, salvaguardando, comunque, il possesso dei requisiti di alta professionalità e specializzazione dei componenti medesimi.

Va, inoltre, evidenziato come il nuovo Codice di comportamento del Ministero si applichi anche “*ai membri delle commissioni tecniche, scientifiche, esaminatrici o di valutazione ed ai componenti dei comitati.*” (articolo 4, comma 1, lett. d).

4.13. Tracciabilità dei risultati delle riunioni

Al fine di garantire la tracciabilità dei risultati delle riunioni, in particolare di quelle di carattere decisorio, sarà assicurata l’accurata stesura dei relativi verbali, con la precisa indicazione delle posizioni assunte da ciascun rappresentante e delle decisioni assunte collegialmente. I suddetti verbali (approvati dai partecipanti) possono essere esaminati su motivata richiesta delle autorità preposte o dei soggetti interessati.

Costituisce, inoltre, un valido supporto alla tracciabilità dei risultati delle riunioni, l’utilizzo di registrazioni mediante appositi strumenti audiovisivi che ne garantiscano il buon andamento. Le registrazioni dovranno essere autorizzate espressamente dai partecipanti. Le dichiarazioni di autorizzazione alla registrazione dovranno essere acquisite e conservate dagli Uffici che organizzano la riunione.

4.14. Le attività di vigilanza

Al fine di implementare le attività di monitoraggio dell’attuazione delle norme in materia di trasparenza e di prevenzione alla corruzione da parte dei soggetti controllati e/o vigilati., appare opportuno fissare nell’ambito del presente Piano le azioni che le Strutture competenti devono porre in essere.

In particolare, le Direzioni generali competenti a vigilare su tali soggetti sono tenute ad effettuare, per ciascuno degli enti di competenza, un controllo periodico (almeno semestrale) presso i loro siti *web* per monitorare il corretto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa, anche in relazione a quelli inerenti la prevenzione della corruzione.

Inoltre, le Direzioni forniscono al RPCT, con cadenza annuale, in occasione degli obblighi di informazione o comunque ogni volta che ne ravvisino l’esigenza, ovvero su richiesta del RPCT, le informazioni sullo stato di attuazione degli adempimenti in materia di anticorruzione previsti, per ciascuna tipologia di soggetti vigilati, dalle normative e dalle delibere dell’ANAC.

Un’azione aggiuntiva, eventualmente indirizzata solo ai casi di ripetute inadempienze rispetto agli obblighi previsti, potrà consistere nella pianificazione di incontri periodici tra il RPCT, la Direzione generale competente del Ministero e gli RPCT dei soggetti vigilati.

4.14.1. La vigilanza sull'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente che si esplica, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 14 del D.M. n. 123 del 2010, in tali ambiti:

- approvazione preventiva da parte del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle deliberazioni concernenti la pianta organica e il regolamento di amministrazione e contabilità,
- approvazione dei principali documenti contabili, quali il bilancio di previsione e il rendiconto generale;
- fissazione degli obiettivi per ciascun esercizio attraverso una Convenzione triennale, in cui sono individuati i servizi ordinari e le attività ulteriori che ISPRA si impegna a svolgere;
- obbligo di invio dal Presidente dell'Istituto di una relazione annuale sui risultati dell'attività;
- approvazione dello Statuto dell'Istituto, che deve assicurare la separazione dell'attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica da quella amministrativa.

Sulle modalità di esercizio dell'attività di vigilanza è intervenuto, da ultimo, il D. Lgs. n. 218 del 2016 che fissa, all'art. 4, le modalità dei controlli di legittimità e merito su statuto e regolamenti adottati dagli enti pubblici di ricerca (EPR) da parte dei Ministeri vigilanti e prevede, all'art. 7, l'adozione del Piano Triennale di Attività, aggiornato ogni anno, sottoposto all'approvazione del Ministro vigilante.

In particolare, l'ISPRA articola il proprio impianto strategico in base alle linee prioritarie di attività individuate nella direttiva annuale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le indicazioni del Consiglio di Amministrazione ed il quadro di riferimento di azione costituito dal Programma Nazionale della Ricerca.

4.14.2. La vigilanza sugli enti parco

La vigilanza del Ministero sugli organismi di gestione delle aree protette si esplica, ai sensi della Legge 9 luglio 1986 n. 349 (istitutiva del Ministero dell'Ambiente), nel potere di impartire le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza.

La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante "*Legge quadro sulle aree protette*" prevede che gli Enti Parco nazionali abbiano personalità di diritto pubblico, siano sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente, che ad essi si applichino le disposizioni di cui alla Legge 20 marzo 1975, n.70 "*Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente*" e che siano inseriti nella tabella IV allegata alla medesima Legge (Enti preposti a servizio di pubblico). Fanno parte dell'elenco delle

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate annualmente dall'Istat a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Più specificamente, la funzione di controllo sulle deliberazioni dei Consigli Direttivi degli Enti Parco nazionali trova la sua disciplina nelle seguenti disposizioni di legge:

- ai sensi degli articoli 25, 29 e 30 della Legge 70 /1975, sono sottoposti all'approvazione ministeriale le delibere di adozione o modifica del regolamento organico, di definizione o di modifica della consistenza organica, di approvazione del bilancio di previsione e relative variazioni e rendiconto generale;
- ai sensi dell'articolo 9, commi 8 e 10 della Legge n° 394/1991 sono approvati dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i bilanci ed i regolamenti di contabilità e, ai sensi del comma 8 bis, sono adottati dal Ministero dell'ambiente gli statuti approvati con delibera del Consiglio Direttivo, previo parere della Comunità del Parco.
- ai sensi dell'art. 11, sono sottoposti all'approvazione ministeriale il Regolamento del Parco.

Inoltre, il sistema dei controlli sugli Enti Parco nazionali è integrato:

- dal controllo eseguito dalla Corte dei Conti, ai sensi di specifici decreti emanati in esecuzione della Legge 21 marzo 1958, n. 259;
- dal controllo eseguito dall'Ispettorato Generale di Finanza a norma dell'art. 29 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art.3 della Legge 26 luglio 1939, n.1037, nonché dell'art.60 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- dal controllo eseguito dal Collegio dei Revisori dei Conti, organo di revisione interno, che esercita il riscontro amministrativo-contabile sugli atti dell'Ente. È composto, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, della Legge quadro, da tre membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze ed uno dalla Regione o dalle Regioni nei cui territori ricade l'area del parco;
- dal controllo eseguito dall'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'articolo 14, del Decreto legislativo 27 ottobre 2019, n. 150, sul ciclo della performance.

Sulla materia è intervenuto anche il Consiglio di Stato il quale, con pareri resi rispettivamente in data 8 ottobre 1997 ed il 3 febbraio 1999, ha chiarito che la vigilanza esercitata dal Ministero non può identificarsi e ridursi negli specifici poteri di approvazione degli atti indicati negli artt. 29 e 30 della Legge n. 70/1975 e nella Legge n. 394/1991, ma comprende anche il controllo su tutti gli atti deliberativi assunti dai Consigli Direttivi degli Enti Parco, non sottoposti ad approvazione, nel rispetto del principio di autonomia, posto che un tale tipo di controllo si esaurisce e si contiene in un giudizio di conformità a quanto previsto dalle norme.

Successivamente, la Corte dei Conti, nella determina n. 49 del 31 maggio 2011, inerente il controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli anni 2006/2009 degli Enti Parco Nazionali dei Monti Sibillini, Foreste

Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Pollino e Val Grande, ha rilevato che *“la non completa attuazione del principio della distinzione fra la funzione di governo degli Organi di amministrazione e quella gestionale (art. 4 del D.L.vo n. 165/2001) ha determinato un anomalo espandersi della competenza del Consiglio Direttivo a molteplici atti di gestione, competenza che, invece, dovrebbe essere limitata, ai sensi della legge n. 394/1991, a “tutte le questioni generali” nonché ad alcuni atti tipizzati”*. Conseguentemente, ha osservato che la suddetta prassi di controllo esteso a tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo si è tradotta nell'applicazione agli enti parco, pur dotati di una peculiare fisionomia giuridica fortemente caratterizzata dal coinvolgimento delle autonomie locali, ad un regime giuridico di sottoposizione a controlli centrali differenziato e più penetrante rispetto a quello vigente per la generalità degli enti pubblici non economici, pur utile nella prima fase di attuazione della legge quadro sulle aree protette.

Al fine di coordinare l'azione degli Enti e di richiamare l'attenzione sugli obblighi imposti dalla normativa, il Ministero, nell'esercizio della propria attività tutoria, ha diramato, nel tempo, diverse note e direttive in materia di svolgimento dell'attività amministrativa ed adozione degli atti anche in relazione alle sopravvenute innovazioni legislative, nonché specifiche direttive inerenti alle modalità di esercizio dell'attività di vigilanza, anche in relazione alle disposizioni del D. Lgs. 165 del 2001, in ordine alla distinzione tra le funzioni di indirizzo (attribuite agli organi di governo e programmazione) ed attività di gestione (attribuita al personale dirigenziale).

Sempre, nell'ambito dell'attività di vigilanza, è stato anche avviato un processo di verifica e di analisi degli atti eseguito presso la sede degli Enti Parco Nazionali con l'obiettivo di migliorare la governance e le procedure amministrative contabili. Percorso che è iniziato presso il Parco del Pollino e della Majella e che potrà essere replicato in futuro presso altri Enti Parco.

In tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, gli Enti vigilati approvano i Piani triennali di prevenzione della corruzione e relativi aggiornamenti, in coordinamento con gli altri atti di programmazione tra cui il Piano della performance, anche attraverso protocolli d'intesa ed atti convenzionali fra Enti, stante le ridotte dimensioni organizzative e l'esiguità delle risorse umane e finanziarie disponibili.

L'argomento è stato oggetto di diverse circolari, pubblicate sul sito ministeriale e sono stati organizzati incontri dedicati di approfondimento, nell'ambito dei quali gli Enti sono stati richiamati al rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e dagli orientamenti dell'ANAC.

Sul punto, è stato avviato un percorso che porterà, auspicabilmente, alla definizione di Piani triennali di prevenzione della corruzione degli Enti parco, mediante un focus dedicato all'interno del tavolo tecnico per l'attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Sig. Ministro con il Presidente dell'ANAC.

Per quanto riguarda il Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna e i Parchi minerari, che non rientrano nelle previsioni normative della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, essendo stati previsti da norme speciali per finalità diverse rispetto a quelle proprie del sistema delle aree protette nazionali di cui alla citata legge 394, si rappresenta quanto segue.

Quanto al Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, previsto dal comma 10, dell'art. 114, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è un parco tematico la cui gestione è affidata per legge ad un Consorzio, espressamente assimilato agli enti di ricerca di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168.

Il Decreto istitutivo del 16 ottobre 2001, modificato dal Decreto 8 settembre 2016, disciplina l'ambito di vigilanza prevedendo, all'art. 14, che il regolamento del Parco, adottato dal Consiglio Direttivo venga trasmesso al Ministero dell'ambiente che lo approva, d'intesa con la Regione Sardegna, all'art. 15, comma 2, che i regolamenti: di organizzazione e funzionamento degli organi; del personale; di amministrazione e contabilità; per la concessione dei contributi siano approvati dal Ministero dell'ambiente previo parere delle amministrazioni competenti per materia. Al successivo comma 3, dispone che le modifiche dello Statuto adottate con delibera del Consiglio Direttivo siano trasmesse al Ministero dell'ambiente che le approva, d'intesa con la Regione Sardegna.

Lo Statuto del parco prevede la vigilanza sullo statuto, sui regolamenti, sui bilanci e sulla dotazione organica con l'intervento delle singole amministrazioni ciascuna per le materie di competenza.

Anche per il Parco Geominerario, il sistema dei controlli è integrato dal controllo della Corte dei Conti al quale detto Parco è stato assoggettato con D.P.C.M. del 7 agosto 2019, dell'Ispettorato Generale di finanza, del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'O.I.V.

Per quanto riguarda i Parchi minerari (Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, Parco museo delle miniere dell'Amiata istituiti ai sensi dell'art. 114, c. 14 della Legge 388 del 2000 e il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche, istituito ai sensi dell'art. 15, c. 2 della Legge 93 del 2001) i relativi statuti limitano espressamente la vigilanza sugli atti di Bilancio e sui Regolamenti che è esercitata dal Ministero dell'Ambiente con il parere vincolante, per quanto di competenza, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di altra Amministrazione titolata, anche utilizzando gli strumenti di semplificazione della Legge del 7 agosto 1990, n. 241.

Per quanto sopra esposto, le funzioni di vigilanza non si svolgono in maniera discrezionale esplicandosi ai sensi delle riportate disposizioni normative e statutarie e vengono assicurate dalla Direzione PNA alternando i funzionari di riferimento ai quali vengono assegnate di volta in volta le deliberazioni degli Enti.

4.14.3. La vigilanza sulle autorità di bacino distrettuali

Il Ministero esercita funzioni di vigilanza anche nei confronti delle Autorità di Bacino distrettuali, enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale, contabile e tecnico-scientifica, operanti in materia di difesa del suolo e tutela delle acque e gestione delle risorse idriche.

In particolare il Ministero esercita nei confronti di tali soggetti un ruolo di indirizzo e coordinamento (ex ante) e controllo e vigilanza (ex post), ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.M. 294 del 25.10.2016. Si tratta di un indirizzo tecnico e amministrativo che si esplica attraverso la presidenza dell'organo di indirizzo politico (Conferenza Istituzionale Permanente), la nomina dei Segretari Generali (DPCM su proposta del MiTE), la nomina dei componenti della Conferenza Operativa e dei membri del collegio dei revisori dei conti e si esercita in generale prima dell'adozione degli atti da parte degli organi dell'Autorità, mediante la fissazione di indirizzi e linee guida per tutte le Autorità distrettuali e il coordinamento a scala nazionale. La vigilanza da parte del MiTE si esplica attraverso la firma da parte del Ministro dell'Ambiente delle delibere della Conferenza istituzionale permanente e l'approvazione specifica degli atti a valenza generale (piani e programmi, nonché principali atti organizzativi generali e bilanci preventivi e consuntivi).

4.14.4. La vigilanza sui consorzi di regolazione dei laghi

Per espressa previsione di legge desumibile dalla norma di costituzione dei Consorzi di regolazione dei laghi, dal riconoscimento giuridico di pubblica utilità, dalle disposizioni regolanti tali Enti (Statuti, regolamenti di esecuzione, etc.) ed in relazione ai poteri dell'Amministrazione centrale, il Ministero svolge la funzione di vigilanza che si espleta mediante l'approvazione di taluni atti espressamente individuati dal legislatore (bilanci preventivi, rendiconti generali, variazioni al bilancio, regolamenti, delibere contenenti criteri direttivi generali, dotazione organica) mentre tutti gli altri atti, non espressamente soggetti ad approvazione ministeriale, sono immediatamente esecutivi.

Ricadono nell'attività di vigilanza del Ministero anche le procedure di nomina degli organi dei Consorzi, l'esame delle relazioni sulle verifiche amministrativo-contabili poste in essere dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ispettorato Generale Finanza); la vigilanza sull'esecuzione di eventuali sentenze pronunciate dalla Corte dei Conti nei giudizi di responsabilità promossi nei confronti di amministratori e dipendenti dell'ente e l'esame dei verbali dei collegi sindacali.

BOX DI APPROFONDIMENTO 2: LA VIGILANZA SUI CONSORZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Ministero esercita un'azione di vigilanza sui ConSORZI relativi alla gestione di particolari tipologie di rifiuti, aventi personalità giuridica di diritto privato, previsti dal Codice dell'ambiente quale espressione del principio di rango europeo della c.d. "responsabilità estesa del produttore".

Si tratta di soggetti privati con finalità di pubblico interesse, previsti dalla Parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I consorzi sono costituiti dai produttori di beni suscettibili di diventare rifiuti, al fine di organizzare la loro gestione complessiva, dalla fase di raccolta fino alle operazioni di recupero, riciclo ed in maniera soltanto residuale di smaltimento, tutelando così l'ambiente dal loro impatto. Le tipologie di materiali/rifiuti di cui tali consorzi si occupano sono le seguenti: imballaggi, olii e grassi vegetali ed animali esausti, oli minerali usati, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, polietilene, veicoli fuori uso, pile e accumulatori, pneumatici fuori uso.

La Direzione ECI, con nota prot. 21656 del 02.03.2021, ha rappresentato con riferimento a tali soggetti che *"si configurano come soggetti di diritto privato sui quali il Ministero svolge attività di approvazione degli statuti consortili per i Consorzi già esistenti come obbligatori, di vigilanza e di controllo/audit in merito alla gestione delle filiere dei rifiuti ed in relazione al raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo normativamente fissati ed emana provvedimenti di riconoscimento dei sistemi autonomi collettivi, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Come specificato dalla determinazione dell'ANAC n. 1134 del 8/11/2017, l'applicazione delle norme di prevenzione della corruzione è prevista per le associazioni, le fondazioni e li enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici e chiarisce, successivamente, che "i soggetti di cui all'art. 2-bis comma 3 sono esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione" Pertanto, per i soggetti individuati all'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013 non è prevista l'adozione del PTCP e di altre misure di prevenzione della corruzione e, dunque, le amministrazioni vigilanti, prive di strumenti di diretta influenza sui comportamenti delle società e degli enti, possono solo fare opera di sensibilizzazione in tale senso (PNA 2019). Per tutto quanto premesso e considerato che il sistema di finanziamento e la gestione economico-finanziaria dei consorzi, non comporta l'incidenza della relativa attività sul bilancio dello Stato "legittima l'insussistenza di una correlativa ragione giustificatrice di strumenti di controllo particolarmente incisivi del Ministero" (CdS 4475/2015), si ritiene di non dover considerare i Consorzi di filiera nel novero degli enti vigilati all'interno del PTPC 2021-2023, mentre il pertinente processo delle attività svolte da Ministero in detto ambito, è oggetto di specifica procedura e riportato nella mappatura dei processi a rischio di corruzione."*

Alla luce di quanto esposto, la vigilanza sui consorzi non viene riportata tra i processi di vigilanza propriamente intesi, pur venendo ricompresa nell'ambito della mappatura dei processi a rischio.

L'azione di vigilanza esercitata dal Ministero attiene al rispetto degli oneri informativi, alla *governance*, nonché al controllo sul corretto impiego del contributo ambientale riscosso e sulla conformità alla normativa vigente dell'azione ambientale realizzata.

Con decreto direttoriale n. 135 del 3 dicembre 2019, è stata, da ultimo, approvata la *"Procedura per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sui Consorzi e sui sistemi autonomi di gestione dei rifiuti"*.

Più specificamente, l'esercizio delle funzioni di vigilanza in merito all'attività dei Consorzi relativi alle diverse filiere dei rifiuti, quali oli vegetali e minerali esausti, pneumatici fuori uso, pile e batterie esauste, RAEE, imballaggi e rifiuti di imballaggio, beni in polietilene, comprende

- l'approvazione degli statuti consortili per i Consorzi già esistenti come obbligatori;
- l'adozione dei provvedimenti di riconoscimento dei sistemi autonomi collettivi, come consentiti dalla normativa di riferimento;
- la verifica e monitoraggio sulla stipula degli accordi di programma, con particolare riferimento all'articolo 224, comma 3, lettera d);

- il controllo e vigilanza sulla corretta gestione delle filiere di gestione dei rifiuti e sul pieno raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo normativamente previsti.

Le specifiche funzioni attribuite al Ministero per la corretta attuazione delle norme di cui alla parte IV del Decreto legislativo n. 152 del 2006, con particolare riferimento alla prevenzione dei rifiuti, all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, sono dettagliate nell'articolo 206-bis del citato decreto, che contempla:

- vigilanza sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- elaborazione ed aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché definizione ed aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;
- predisposizione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;
- verifica dell'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 e del raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio.

Per assolvere a tali funzioni, il M.A.T.T.M. si avvale del supporto tecnico dell'I.S.P.R.A., ai sensi del comma 4 del sopra citato articolo 206-bis del D.lgs. 152 del 2006, utilizzando le risorse di cui al comma 6 per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti.

In particolare, la competente Direzione Generale ha sottoscritto dal 2018 una Convenzione triennale con l'I.S.P.R.A., che include un piano operativo di dettaglio (P.O.D.), aggiornato su base annuale, prevedendo – anche con il coinvolgimento di ulteriori enti tecnici (es. ARPA) – l'espletamento sull'intero territorio nazionale di molteplici attività di vigilanza e controllo.

In merito all'attuazione delle funzioni di vigilanza sui Consorzi, l'articolo 206-bis del Decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che il Ministero dell'Ambiente vigili sull'attività del C.O.N.A.I e delle relative filiere, dei sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), dei Consorzi di cui agli articoli 233 (C.O.N.O.E.), 234 (P.O.L.I.E.C.O.), 236 (C.O.N.O.U.), nonché di quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 (sistemi collettivi relativi a rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto) e 228 (pneumatici fuori uso).

Tali soggetti, pertanto, al fine di consentire la piena attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo in capo al Ministero dell'Ambiente:

- sono tenuti ad illustrare dettagliatamente le attività poste in essere per la gestione della loro filiera di riferimento;
- sono tenuti a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero imposti dalla normativa, attraverso la trasmissione di comprovante documentazione tecnica;
- devono evidenziare nella documentazione contabile da trasmettere alla Direzione competente all'esercizio delle funzioni di vigilanza (DG ECI) le modalità di utilizzo e destinazione del contributo ambientale e degli avanzi di gestione eventualmente generati negli esercizi precedenti;
- devono regolare la facoltà di recesso così da non ostacolare l'eventuale adesione dei propri consorziati ad altro sistema collettivo di gestione dei rifiuti, nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge
- devono descrivere in maniera dettagliata il sistema di informazione e di comunicazione adottato affinché i propri consorziati e nel complesso ogni soggetto interessato possano conoscere le modalità operative ed organizzative del sistema;
- devono inviare, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa di riferimento, la Relazione sulla gestione delle attività effettuate nell'anno solare precedente, evidenziando le attività di prevenzione adottate, le attività di recupero e riciclo, le campagne di informazione rivolte a consorziati e cittadini, etc.;

- devono trasmettere il Piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo, contenente i risultati di riciclo previsti, i dati relativi agli immessi al consumo, il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio, etc..

Inoltre, all'interno del Collegio sindacale deve essere prevista la partecipazione dei membri di estrazione ministeriale, in conformità alla normativa di riferimento, al fine di consentire un più efficace controllo delle attività tecniche e gestionali del Consorzio.

Una più incisiva disciplina dell'azione di vigilanza e controllo si rende necessaria per addivenire ad un modello rappresentato da sistemi di gestione che, in concorrenza tra loro, consentano di raggiungere crescenti obiettivi ambientali in termini di riciclo e recupero, agevolando il passaggio da un'economia di tipo lineare all'economia circolare, in conformità a quanto disposto dalle recenti direttive europee in materia di rifiuti, di prossimo recepimento da parte del Legislatore.

5. Le misure programmate per il triennio 2021-2023

Nell'anno 2020 andrà programmata la realizzazione delle seguenti misure prioritarie:

STRUTTURE INTERESSATE	AZIONE	SCADENZA
Tutte le strutture organizzative	Raccolta delle dichiarazioni dei dipendenti e delle ulteriori figure professionali individuate nel codice di comportamento relative ai rapporti di parentela e/o affinità entro il secondo grado, coniugio o convivenza con il personale a qualsiasi titolo operante presso il Ministero	Entro il I semestre del 2021
Tutte le strutture organizzative	Analisi delle dichiarazioni di cui sopra e valutazione degli eventuali conflitti di interessi emergenti. Trasmissione delle dichiarazioni raccolte alle D.G. IPP per l'effettuazione dei controlli a campione.	Entro il I semestre del 2021
Tutte le strutture organizzative	Rotazione dei consulenti, collaboratori e/o dipendenti di società operanti presso il Ministero, anche nella forma dell'in house providing, che operano presso Direzioni Generali all'interno delle quali sono presenti dirigenti o funzionari del M.A.T.T.M. con cui tali soggetti abbiano un rapporto di parentela e/o affinità entro il secondo grado, coniugio o convivenza o per i quali si riscontrino, comunque, i presupposti per la rotazione secondo le disposizioni del presente Piano o le relative disposizioni attuative.	Entro 30 giorni dalla verifica della sussistenza dei presupposti per la rotazione

Tutte le strutture organizzative	Verifica a campione sul 10% delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 10, 11 e 22 del codice di comportamento del Ministero.	Entro 180 giorni dall'acquisizione delle dichiarazioni raccolte dalle strutture del Ministero
Tutte le strutture organizzative	Integrazione dei rapporti contrattuali in essere ai fini dell'applicazione delle norme del Codice di Comportamento, o notifica agli interessati delle nuove disposizioni introdotte al Codice medesimo	Entro il I semestre del 2021

Si riporta, di seguito, il cronoprogramma delle ulteriori misure di prevenzione e/o mitigazione del rischio da adottarsi prioritariamente, nel primo anno del triennio (2021) onde procedere a successivi sviluppi nel biennio successivo (2022-2023). Sono state individuate, quali misure prioritarie da programmare, le seguenti:

STRUTTURE INTERESSATE	AZIONE	SCADENZA
DG I.P.P.	Prosecuzione dell'attività di aggiornamento del registro generale informatizzato degli accessi	2021
Tutte le strutture	Ulteriore implementazione delle procedure di mappatura e di monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione	2021
DG I.P.P.	Adozione della direttiva in materia di pantouflage	2021
DG I.P.P.	Adozione del regolamento sulla rotazione degli incarichi	2021
DG I.P.P.	Modifica/integrazione delle procedure di verifica dell'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi al personale	2021
Tutte le strutture	Prosecuzione dell'attività di mappatura dei procedimenti amministrativi e tempi di conclusione degli stessi, finalizzata all'adozione del regolamento ministeriale sui procedimenti amministrativi	2021
DG I.P.P.	Prosecuzione dei controlli a campione sulle pubblicazioni obbligatorie di dati sul sito istituzionale ai sensi della normativa in materia di trasparenza	2021

DG I.P.P.	organizzazione della “giornata della trasparenza”	2021
-----------	---	------

6. Gli obblighi di informazione ai sensi della L. 190/2012

Al fine di consentire il costante monitoraggio da parte dell’RPCT dello stato di attuazione del Piano e delle misure nello stesso previsto, le Strutture ministeriali sono tenute a trasmettere una relazione a cadenza semestrale (il 15 giugno e il 15 dicembre), sulle seguenti tematiche:

- monitoraggio delle iniziative adottate e delle decisioni assunte, idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- monitoraggio del rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni normativamente previste nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
- monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell’Amministrazione;
- monitoraggio dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione;
- monitoraggio della rotazione nel conferimento degli incarichi a personale interno e a soggetti esterni all’Amministrazione;
- monitoraggio della formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione;
- monitoraggio del rispetto delle previsioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte degli enti vigilati;
- monitoraggio del rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento e, in particolare, di quelle in materia di conflitto di interessi da parte dei dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché dei soggetti, che a qualsiasi titolo, collaborino con la Direzione;
- monitoraggio del rispetto degli obblighi di pubblicazione dell’Agenda trasparente da parte dei soggetti obbligati;
- ulteriori eventuali iniziative poste in essere rispetto a quelle normativamente previste.

SEZIONE TRASPARENZA

1. L'evoluzione del concetto di trasparenza

La democraticità, che assurge a principio costituzionale caratterizzando la forma degli stati contemporanei più progrediti, non troverebbe concreta attuazione laddove, ai cittadini di questi Stati, non fosse garantita la concreta possibilità di informarsi e controllare le scelte effettuate dai propri rappresentanti oltre alle attività dell'apparato amministrativo preposto all'attuazione dell'indirizzo politico.

In questa direzione il legislatore italiano, seguendo un *trend* che ha riguardato le legislazioni delle democrazie più avanzate, negli ultimi anni ha messo in atto una serie di misure tese a rendere sempre più effettive, anche attraverso cogenti obblighi normativi, la pubblicità, la trasparenza e le informazioni inerenti al funzionamento ed alle attività di pubblico interesse; ed in quest'ottica, in Italia, si è anche pervenuti ad una interpretazione sempre più estesa della nozione di *pubblico*, che fosse quanto più rispondente alla sostanza delle attività piuttosto che a meri aspetti nominali riguardanti la forma giuridica degli soggetti considerati; questo anche in accordo alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria.

Nel richiamato contesto di interventi normativi, si colloca il Decreto legislativo n. 33/2013 che, all'articolo 1, definendo la Trasparenza "*come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*", non fa altro che confermare l'importanza precipua dell'Istituto quale strumento necessario alla concreta attuazione del principio democratico.

2. L'accesso quale strumento di trasparenza

L'Articolo 5 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 introduce nell'ordinamento italiano un'ulteriore tipologia di accessi. Si tratta, in particolare, dell'accesso generalizzato sul modello dell'istituto anglosassone del *Freedom of information act (FOIA)*, che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare. Per tale via, il diritto all'informazione diviene generalizzato, trasformando la trasparenza nella regola e la riservatezza ed il segreto nell'eccezione.

Per effetto delle nuove disposizioni si distingue tra le seguenti tipologie di accesso:

- **accesso civico**: chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
- **accesso generalizzato**: chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

- **accesso documentale:** ai sensi della Legge n. 241/1990, i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

Il MiTE ha pubblicato sul sito istituzionale delle “Linee guida operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico generalizzato (https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/altri_contenuti/linee_guida_accesso_civico_mattm.pdf).

Più specificamente, si prevede che tutte le strutture ministeriali debbano attenersi alle seguenti istruzioni operative nella trattazione delle istanze di accesso civico e di accesso generalizzato.

Le istanze di “accesso civico” (art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013) devono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, **oggetto di pubblicazione obbligatoria, e non richiedono motivazione.** Le domande di “accesso civico” come sopra individuate (casi di omissione di pubblicazione obbligatoria di dati, informazioni o documenti) vanno **presentate esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione** all’indirizzo di posta elettronica “**trasparenza@pec.minambiente.it**” ovvero presentate a mezzo posta, fax o direttamente presso il suo Ufficio. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvede ad inoltrare la richiesta alla struttura ministeriale di livello dirigenziale generale competente, la quale provvede senza indugio, e comunque entro e non oltre 30 giorni, a pubblicare i dati, le informazioni o i documenti obbligatori mancanti e a fornire risposta al richiedente, comunicandogli l’avvenuta pubblicazione sul sito ovvero, se i dati risultano già pubblicati, il relativo collegamento ipertestuale, e ne informa contestualmente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Le istanze di “accesso generalizzato” (art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013) devono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, **ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria,** e non richiedono motivazione. **Le domande** di “accesso generalizzato” vanno presentate **direttamente alla Direzione Generale/ Ufficio che detiene i dati o i documenti** ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, o che ha la competenza sulle commissioni, organismi, collegi a qualsiasi titolo operanti presso la struttura e che detengono i dati richiesti. Le domande dovranno essere presentate all’indirizzo di posta elettronica certificata intestata alla Direzione Generale o Ufficio competente, ovvero presentate a mezzo posta, fax o direttamente presso gli Uffici. Qualora la richiesta di “accesso generalizzato” contenga in indirizzo più strutture ministeriali, sarà cura di ciascuna struttura in indirizzo comunicare tempestivamente alle altre che non è competente sulla domanda in quanto non detiene i dati o documenti richiesti. Qualora i medesimi dati o documenti oggetto della richiesta di “accesso generalizzato” siano contemporaneamente detenuti, in tutto o in

parte, da più strutture ministeriali, sarà cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione coordinare prontamente le strutture detentrici del medesimo dato o documento, al fine di decidere quale struttura tratterà la richiesta di accesso procedendo conseguentemente al rilascio degli stessi, con conseguente onere di individuazione di eventuali controinteressati. La risposta della Direzione competente o incaricata al richiedente l'accesso dovrà essere inviata sempre per conoscenza anche al Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con provvedimento espresso e motivato. I termini sono sospesi in caso di comunicazione della richiesta ai controinteressati. In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto dalla normativa, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che deciderà con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell'inerzia dell'amministrazione, il richiedente potrà attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.

Sul sito ministeriale:

- è disponibile un applicativo informatico per l'invio delle istanze di accesso (Registro degli accessi): <https://registroaccessi.minambiente.it/>.
- viene pubblicata ed aggiornata una tabella contenente l'elenco delle istanze di accesso pervenute in cui è indicato il tipo di accesso, l'oggetto della richiesta, l'istante, l'esito della richiesta.

A tal fine, tutte le strutture ministeriali sono tenute a trasmettere al RPCT con cadenza trimestrale l'elenco aggiornato degli accessi gestiti, al fine di consentire l'attività di monitoraggio semestrale sulla corretta e tempestiva evasione delle istanze di accesso.

3. Trasparenza e Codice di comportamento del Ministero

Il Codice di comportamento, adottato con D.M. n. 223 del 30.10.2020, contiene una serie di disposizioni in tema di trasparenza.

Rilevano, in particolare, l'articolo 15, rubricato "Trasparenza, integrità e tracciabilità, che prevede, al secondo comma, che "Ogni dipendente è tenuto ad assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e i contenuti del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT), prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. Ogni dipendente adempie, con scrupolo e diligenza e nel rispetto dei termini fissati, alle richieste ed indicazioni del responsabile della prevenzione della corruzione e

della trasparenza, al fine di tenere costantemente aggiornato il sito istituzionale e di adempiere, nei tempi dovuti, alle comunicazioni agli organismi di controllo. Contribuisce, in via propositiva, ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza in relazione alla titolarità di posizioni di responsabilità, in ordine alla trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati detenuti, attinenti la propria sfera di competenza.” e, al quinto comma, che “5. Ciascun dirigente ha l’obbligo di monitorare l’andamento delle attività di competenza della propria struttura al fine di garantire costantemente il tempestivo e completo flusso delle informazioni da pubblicare.”, nonché l’articolo 23, rubricato “Agenda pubblica degli incontri dei dirigenti ministeriali con i portatori di interessi”, a cui è dedicato il paragrafo che segue.

4. Aggiornamento del Decreto Trasparenza e il monitoraggio dell’Agenda Trasparente

L’articolo 10, comma 3, del Decreto legislativo n. 33/2013 prevede quale obiettivo strategico di ciascuna Amministrazione quello di promuovere maggiori livelli di trasparenza rispetto agli standard previsti dalla normativa vigente.

Con tale finalità, sin dal 2018, è stato emanato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Decreto trasparenza, con il quale è stata introdotta una regolamentazione volta ad incrementare la trasparenza e la visibilità dell’azione amministrativa, prevedendo, nella c.d. “Agenda Trasparente”, la pubblicazione settimanale, sul sito istituzionale del Ministero, dell’agenda degli incontri svolti tra i decisori pubblici interni al Ministero (ovvero gli Organi di indirizzo politico e i Direttori Generali) e i portatori di interessi (c.d. *stakeholders*).

Per “portatori di interessi” si intendono i rappresentanti di soggetti giuridici, pubblici o privati, anche partecipati dallo Stato, di consorzi, di associazioni di categoria, di associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di associazioni anche non riconosciute, di fondazioni, di comitati di cittadini, nonché coloro che professionalmente li rappresentano o svolgono nell’interesse di questi funzioni di consulenza.

Coerentemente con quanto previsto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022, è stato realizzato l’aggiornamento del Codice di comportamento del Ministero, introducendo l’articolo 23, che provvede ad estendere a tutti i dirigenti del Ministero l’obbligo di redazione e pubblicazione dell’agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi. Conseguentemente, con l’entrata in vigore del nuovo Codice di comportamento, si è reso necessario l’aggiornamento delle previsioni contenute nel Decreto trasparenza, approvato con D.M. n. 257 del 1° agosto 2018.

E' stato, quindi, adottato il D.M. n. 242 del 25 novembre 2020, con il quale, in conformità anche a quanto indicato dall'Autorità nazionale anticorruzione per raggiungere pienamente gli obiettivi di trasparenza, rappresentando l'Agenda Trasparente uno strumento di controllo diffuso da parte di cittadini e utenti, si è ritenuto di assicurare la massima trasparenza delle relazioni tra l'Amministrazione ed i portatori di interessi e fornire ai cittadini contributi informativi aggiuntivi sugli interlocutori del Ministero, individuando ulteriori categorie di soggetti tenuti alla pubblicazione dell'agenda degli incontri, in aggiunta ai decisori pubblici indicati dal richiamato Codice di comportamento, i quali svolgono significative funzioni anche di raccordo verso l'esterno.

Pertanto, con il D.M. n. 242 del 25.11.2020, l'ambito di applicazione delle previsioni contenute nel "Decreto trasparenza" è stato esteso:

- ai dirigenti di seconda fascia di questo Dicastero, nonché al personale con funzioni di capo o responsabile della segreteria dei Capi dipartimento e dei direttori generali, al personale cui sono assegnati dal dirigente generale compiti o funzioni di coordinamento di divisioni ed al personale destinatario di delega di funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ai componenti, anche con funzioni di presidente o coordinatore, dei comitati, commissioni e organismi, comunque denominati, istituiti o costituiti con decreto del Ministro, del Sottosegretario, del Capo di Gabinetto, di un Capo dipartimento o di un Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Sono state, altresì, introdotte tempistiche differenziate di pubblicazione dell'agenda degli incontri a seconda del soggetto tenuto all'adempimento:

- cadenza settimanale per Ministro, Sottosegretari, titolari di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, anche con funzioni vicarie, consiglieri, anche a titolo gratuito, del Ministro e del Sottosegretario, nonché esperti e collaboratori di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2019;
- ogni due settimane, per Capi Dipartimento e dirigenti titolari di strutture dirigenziali di livello generale e i rispettivi capi delle segreterie;
- a cadenza mensile, per i dirigenti titolari di strutture dirigenziali di livello non generale, nonché gli altri decisori pubblici cui si applica il decreto trasparenza.

L'elenco degli incontri effettuati viene pubblicato, da parte di ciascuna Struttura nell'apposita sotto-sezione di "Amministrazione trasparente" denominata "Agenda Trasparente".

Nel Decreto trasparenza è stata, inoltre, prevista una specifica disposizione volta ad introdurre un meccanismo di vigilanza e di controllo che prevede la nomina, da parte di ciascuna struttura, di un “Responsabile dell’agenda”, con compiti di monitoraggio sul rispetto degli adempimenti previsti, anche a supporto del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Al fine di garantire un costante monitoraggio sul rispetto delle disposizioni, i Responsabili dell’agenda provvedono a controllare la pubblicazione dei dati, dando comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, a cadenza mensile, della corretta attuazione ovvero di riscontrate carenze.

Nei casi di comportamenti gravemente inadempienti degli obblighi di pubblicazione sono previste forme di sanzionabilità disciplinare. Inoltre, si tratta di un elemento rilevante ai fini della misurazione e valutazione delle *performance*.

5. Il Regolamento sulle pubblicazioni

Al fine di coordinare ed agevolare gli uffici coinvolti a vario titolo nella redazione della sezione “Amministrazione trasparente” del sito web ministeriale, il RPCT ha ravvisato l’esigenza di regolamentare formalmente le attività di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, nonché le attività di controllo sulla completezza, chiarezza ed aggiornamento di dette pubblicazioni.

Nel quadro generale dettato dal disposto dell’articolo 43, comma 3 del Decreto legislativo 33/2013, secondo il quale “*I dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge*”, con decreto 1049 del 28 ottobre 2020, è stato pertanto emanato il *Regolamento sulle modalità di pubblicazione e di controllo dei dati, delle informazioni e dei documenti nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare* che ha cristallizzato ed ottimizzato in un documento formale direttive e prassi già seguite dagli Uffici.

Il regolamento ha previsto, in particolare, la nomina da parte di tutte le strutture di un Referente incaricato delle pubblicazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” al fine di garantire un ordinato flusso di dati tra gli Uffici e la redazione del sito.

Di particolare interesse risulta poi l’attenzione dedicata dal Regolamento al rinnovo di tutte le prescrizioni vigenti ed atte a garantire la qualità delle informazioni e il *formato aperto* dei documenti pubblicati, nonché il rispetto delle disposizioni atte a garantire il rispetto della riservatezza dei dati personali.

Con il Regolamento in discorso si è, infine, provveduto a disciplinare i controlli a campione sui dati pubblicati.

6. Il monitoraggio della sezione “Amministrazione trasparente”

Secondo quanto previsto dall'articolo 43, comma 3, del Decreto legislativo n. 33/2013, i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Gli uffici cui compete l'elaborazione dei dati e delle informazioni soggette a pubblicazione sono stati chiaramente individuati nell'Allegato C_Flussi informativi, aggiornato a seguito della riorganizzazione del Ministero e che è parte integrante del presente Piano, in cui viene riportato l'elenco dei Responsabili della raccolta, elaborazione, trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati destinati ad implementare la sezione “Amministrazione trasparente” presente sul portale istituzionale.

Ai sensi del disposto dell'articolo 10 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, si è provveduto a rappresentare nella tabella di cui al citato Allegato C i flussi informativi per la pubblicazione dei dati, in cui sono indicati i documenti da pubblicare, la sezione dedicata, la relativa tempistica, oltre all'individuazione dettagliata delle Strutture di primo livello e, all'interno di queste, gli Uffici di secondo livello responsabili dell'elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei dati, documenti e informazioni, nel rispetto dell'organizzazione di ciascuna struttura del Ministero.

Si richiama il suddetto documento, che vale per il triennio 2021-2023, quale strumento di riferimento per gli operatori e per i cittadini.

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 si basa sulla responsabilizzazione di ogni singolo ufficio cui compete l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni, mantenendoli costantemente aggiornati.

Il RPCT del Ministero svolge, come previsto dall'articolo 43 del d.lgs. n. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, con la collaborazione dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, attraverso un monitoraggio su base periodica sulla completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni e operando in stretto raccordo con i referenti delle Strutture al fine di diffondere istruzioni operative e buone prassi cui attenersi nella pubblicazione dei dati.

In aggiunta alla periodica attività di monitoraggio, nel *“Regolamento sulle modalità di pubblicazione e di controllo dei dati, delle informazioni e dei documenti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”* emanato con D.D. n. 1049 del 28 ottobre 2020, è stato previsto che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Ministero effettui, a cadenza annuale, un controllo a campione sui dati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Tale attività di monitoraggio è effettuata mediante l'estrazione a sorte di un campione di sotto-sezioni da sottoporre a verifica, escludendo dal campione di riferimento le sottosezioni oggetto della verifica annuale dell'Organismo indipendente di valutazione ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009, informando le Strutture delle eventuali carenze riscontrate ed assegnando un termine di 15 giorni per apportare i necessari aggiornamenti.

I casi di verificato inadempimento, anche parziale, saranno segnalati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), in relazione alla loro gravità, all'ufficio di disciplina, al vertice politico, all'Organismo indipendente di valutazione e all'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 43 del d.lgs. n. 33/2013.

7. Il sito istituzionale del Ministero e l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP)

Il sito istituzionale rappresenta il principale strumento di trasparenza del Ministero, costituendo lo spazio informativo e di approfondimento a cui cittadini e utenti fanno riferimento, accedendo alle informazioni di carattere istituzionale e ai servizi offerti.

Considerata la sua centralità nei processi di comunicazione e informazione verso il pubblico generico, i portatori di interesse e le altre Amministrazioni, si rende necessario investire su innovazioni tecnologiche e contenutistiche al fine di rendere il sito istituzionale <https://www.minambiente.it> più fruibile, accessibile e responsive, oltre che coerente alle Linee guida sull'accessibilità e il design degli strumenti informatici diffuse da AGID. In considerazione di ciò, è stata avviata un'attività di riorganizzazione e razionalizzazione dei contenuti del sito web volta a renderlo un strumento sempre più informativo e *user friendly*.


Per valorizzare adeguatamente i contenuti relativi ai progetti e ai temi di particolare rilevanza, sono state attivate specifiche piattaforme web, collegate al sito web istituzionale, anche al fine di ridurre al minimo la duplicazione di informazioni presenti sui diversi spazi web del Ministero e razionalizzare le attività di aggiornamento e mantenimento.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) è una struttura di raccordo tra il cittadino e l'Amministrazione istituita al fine di agevolarne i rapporti e, in particolare, per fornire informazioni all'utenza:

- sulla struttura organizzativa, sugli uffici e gli orari di accesso, sulle modalità di erogazione dei servizi,
- sui procedimenti amministrativi di competenza del Ministero, sui responsabili, sullo svolgimento e sui tempi di conclusione dei procedimenti,
- sull'accesso ai documenti amministrativi in applicazione della legge sulla trasparenza amministrativa.

L'ufficio ha, tra i suoi compiti istituzionali, quello di rispondere alle richieste dei cittadini fornendo una informazione di carattere generale attraverso la mail urp@minambiente.it. Qualora non sia possibile rispondere direttamente, l'U.R.P. provvede ad inoltrare la richiesta di informazioni all'ufficio competente, dandone comunicazione all'interessato.

Nel 2020 sono state gestite 11217 comunicazioni, con la ripartizione mensile di cui al grafico sotto riportato:



ALLEGATI AL PTPCT 2021-2023

1. Allegato A Mappatura processi
2. Allegato B Mappatura processi di vigilanza
3. Allegato C Flussi informativi
4. Allegato D Pantouflage
5. Allegato E Rapporti di parentela
6. Allegato F Patto di integrità